SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

291ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 17 LUGLIO 1978

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . *Pag.* 12479

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 12480

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 12479

Seguito della discussione:

« Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto » **(133)**, d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » **(258)**, d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » **(338)**, d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » **(463)**, d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » **(579)**, d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » **(596)**, d'iniziativa del senatore Balbo:

BONINO (*DN-CD*) . . . . . *Pag.* 12491
CIFARELLI (*PRI*) 12486
FOSCHI (*DC*) 12481
GUARINO (*Sin. Ind.*) 12511
MIRAGLIA (*PCI*) 12499
SALVATERRA (*DC*) 12507

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazione concernente nomina 12480

Annunzio di ritiro di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine . . 12480

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 12518, 12519

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDI' 18 LUGLIO 1978 12520

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 luglio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . In data 14 luglio 1978, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2222. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti » (1302).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . In data 14 luglio 1978, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TANGA, COLELLA e MAZZOLI. — « Norme sull'esercizio della funzione ispettiva nella pubblica istruzione » (1303);

MANENTE COMUNALE, FERRALASCO e GAROLI. — « Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » (1304).

In data 14 luglio 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza » (1305).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975 » (1306);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 » (1307);

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Modifiche della legge 14 aprile 1975, numero 103, e disciplina degli impianti radiotelevisivi in ambito locale » (1308).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . In data 14 luglio 1978, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti » (1302) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso » (1299) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Rinnovazione della delega di cui all'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta » (1284);

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

MURMURA. — « Istituzione di capitoli nel bilancio di previsione dello Stato per contributi alle mense non obbligatorie di servizio presso le Forze di polizia » (1257), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese » (1290), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) *e 4ª* (Difesa):

« Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari » (1256), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di ritiro di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine in ente pubblico

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 14 luglio 1978, ha ritirato le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Leopoldo Medugno e del dottor Giancarlo Lizzeri, rispettivamente, a presidente e a vice presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel.

Annunzio di comunicazione concernente nomina in ente pubblico

P R E S I D E N T E . Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Angelo Tansini a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto » (133), d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » (258), d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (596), d'iniziativa del senatore Balbo

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto », d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori; « Norme in materia di contratti agrari », di iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori; « Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto », d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori; « Norme sui contratti agrari », d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori; « Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune », d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori, e « Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola », d'iniziativa del senatore Balbo.

È iscritto a parlare il senatore Foschi. Ne ha facoltà.

F O S C H I . Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, tra l'inizio di questo dibattito avvenuto il 27 giugno scorso e la sua attuale conclusione abbiamo assolto all'alto compito di contribuire alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La nostra comune soddisfazione è stata interpretata puntualmente dal Presidente della nostra Assemblea nel caloroso saluto da lui rivolto giovedì scorso all'onorevole Sandro Petrini, nuovo Capo dello Stato.

Ho voluto ricordare questo significativo avvenimento anche per evidenziare l'impegno del Senato, del tutto particolare, per concludere in tempi stretti l'approvazione di questa legge laboriosa e complessa, con l'augurio che, potendo contare anche sulla solerzia dell'altro ramo del Parlamento, le norme sui contratti agrari possano essere una delle prime, qualificanti leggi promulgate dal nuovo Presidente della Repubblica.

Questa esigenza è ormai largamente sentita nelle campagne, non tanto come attesa di un provvedimento risolutore dei tanti malanni che affliggono la nostra agricoltura, quanto come contributo essenziale alla normalizzazione dei rapporti contrattuali, componente questa non trascurabile nel contesto dei provvedimenti legislativi agricoli già approvati e di altri in avanzata fase di esame al Parlamento.

Si tratta, in sostanza, di compiere anche con questa legge un significativo passo avanti verso la reale concretizzazione della riscoperta centralità dell'agricoltura, di cui si è tanto parlato in questi ultimi tempi. Non c'è dubbio — come ha osservato opportunamente il senatore Truzzi — che sarebbe stato preferibile un intervento contrattuale più ampio ed incisivo delle organizzazioni sociali e professionali agricole rispetto al ricorso legislativo, che in questa delicata materia non ha sempre potuto adeguatamente corrispondere alle reali esigenze ed attese della gente dei campi. Ma di fronte alla realtà piuttosto diversa rispetto ad altri settori produttivi, il

ricorso alla legge, a questa legge, è divenuto una chiara necessità. Altri colleghi hanno già ricordato le alterne vicende dei contratti agrari nella storia del nostro paese, contratti agrari dai contorni spesso improntati anche a suggestivo populismo da una certa parte e — se così posso esprimermi — caratterizzati dall'altra da una tenace difesa dell'esistente in nome di certi sacri princìpi che si dice non si devono toccare.

Non intendo qui analizzare le condizioni in cui si trovavano i mezzadri e i coloni dal passato ormai remoto fino agli anni '50 circa, anche perchè tutti siamo coscienti di come erano tristi quelle realtà. Certo è che attualmente le condizioni contrattuali e sociali nelle campagne sono profondamente mutate ed in certi casi direi capovolte, tant'è che oggi parlare dei mezzadri come di subordinati o addirittura servi della gleba non è più fortunatamente che un triste ricordo. Ma se attualmente — diciamolo con franchezza — è più facile fare il mezzadro che essere concedenti, almeno in certe zone e in certe condizioni, da ciò non si possono trarre conclusioni limitatamente agli effetti di oggi, senza guardare, senza tener conto delle cause anche non remote che hanno determinato per larga parte una situazione di permanente conflittualità nelle campagne.

Ho creduto di accennare anche a questo aspetto non certamente di scarso interesse, per far notare cortesemente al collega senatore Balbo che la sua relazione di minoranza, pur avendo anche spunti e talune argomentazioni apprezzabili, si limita, a mio parere, a rilevare situazioni presenti senza chiedersi perchè si è giunti a questa situazione così grave, di così grave deterioramento complessivo nei rapporti contrattuali agricoli. Ma non è mia intenzione dare luogo a polemiche certamente non utili in un momento come il presente che dobbiamo vivere come l'ora della verità per tutti. Se il comune obiettivo è quello di un forte rilancio dell'agricoltura nel contesto della economia generale del paese, in competizione effettiva con la realtà europea, i margini per le contese teoriche e velleitarie si fanno sempre più stretti mentre alcune fondamentali scelte si fanno sempre più stringenti.

Se mi è consentito, vorrei fare anche un'altra osservazione proprio conseguentemente al discorso fatto: siamo in presenza di un disegno di legge che per la prima volta affronta alcuni nodi contrattuali di fondo dei contratti agrari, non cioè in maniera specifica contratto per contratto, non in maniera separata per ogni contratto, come è avvenuto per il passato, ma coordinando in una unica disciplina legislativa i contratti associativi con quelli dell'affitto.

Questa visione d'insieme della realtà contrattuale è un dato non solo di metodo ma anche di sostanza che consente a questa legge-quadro di armonizzare, pur nella dialettica necessaria, una visione complessiva degli obiettivi da perseguire. Come è già stato rilevato sia dal relatore che da altri colleghi, questo provvedimento è finalizzato a rilanciare fortemente il contratto di affitto, anche mediante il superamento dei contratti associativi, in primo luogo la mezzadria, peraltro già preclusa dalla legge 756 dell'ormai lontano 1964.

Ora questo composito disegno di legge, frutto di paziente e tenace lavoro portato avanti per diciotto mesi da parte dei vari Gruppi della Commissione agricoltura, rappresenta una buona sintesi, largamente unitaria, delle iniziali posizioni dei singoli Gruppi parlamentari. Mi rendo certamente conto che, quando, come nel caso specifico, si parte con l'esame di ben cinque progetti diversi su questa delicata materia e si arriva poi a unificarli in un unico progetto, ciò significa anche a prima vista che c'è stato un forte impegno e molta buona predisposizione da parte di tutti.

Ma l'osservazione di merito è che a questo punto non mi pare che la convergenza sull'unico provvedimento abbia richiesto dei costi di un certo rilievo a una o a più parti politiche. Affermo ciò perchè sono convinto che le conclusioni univoche a cui siamo pervenuti, ad eccezione del rappresentante liberale e di quello demonazionale, sono state frutto o conseguenza di un confronto serio e sereno effettuato non tanto sugli schemi ideologici quanto sulle situazioni reali e stringenti della nostra agricoltura e del suo divenire.

Quindi è mia opinione che la forza di questo progetto, ovviamente non esente da difetti, sta nel fatto che alla resa finale non ci dovrebbero essere nè vinti nè vincitori, proprio perchè ci si è mossi sulla strada direi quasi obbligata del realismo. Questo non significa che la legge sia neutrale; anzi abbastanza chiaramente ha, come si dice oggi, una sua filosofia che è quella di tipo europeo e occidentale, di puntare cioè sull'impresa agricola singola e associata.

Ecco, mi piace qui richiamare quanto rilevava lucidamente il 27 giugno il senatore Truzzi nell'intervento con il quale ha impostato con serietà e saggezza questo dibattito. Diceva il collega Truzzi (e vado per *flashes*): « Non c'è centralità agricola senza l'uomo; occorre riportare l'interesse sull'impresa agricola, un'impresa imperniata sulla famiglia per scelta sociale e produttiva assieme. Il lavoro della famiglia contadina è prioritario su ogni altro fattore della produzione e quindi arriva prima della remunerazione del capitale ».

Mi si consenta di osservare che questi valori per noi fondamentali discendono da una costante del pensiero e dell'impegno dei cattolici democratici, e non da ieri, per cui è facile fare un po' di chiarezza verso quanti parlano più o meno in buona fede (e ciò si legge anche nella relazione di minoranza) di presunti nostri cedimenti a ideologie altrui. È bene ricordare ancora una volta che la Democrazia cristiana fin dal dopoguerra, raccogliendo il retaggio delle lotte contadine del periodo prefascista, ha scelto coerentemente di privilegiare in agricoltura l'impresa familiare, pur senza escludere una certa pluralità di conduzioni agrarie, dimostratesi però sempre più usurate nei tempi che sono seguìti.

Se l'obiettivo è dunque quello di rilanciare un tipo di impresa che sommi terra e lavoro non ci sono che due strade: la prima è quella dell'acquisto della terra da parte di coltivatori diretti; la seconda è quella dell'affitto dei terreni. Se la prima ipotesi è per certi versi più suggestiva, è d'altra parte scarsamente praticabile per le sempre più ridotte risorse di cui l'economia del paese dispone. Quindi non rimane che la strada dell'affitto attraverso un contratto efficiente e quindi di rilancio che sappia conciliare l'aspetto della efficienza con quello della socialità.

Partendo da questi presupposti che sono alla base di questa legge ci si è trovati nella preliminare esigenza di modificare anche con coraggio alcune norme delle precedenti leggi sull'affitto, le quali, pur avendo rappresentato nel contesto delle leggi del '71 e del '73 una certa conquista, hanno altresì dimostrato di non essere sufficientemente idonee per favorire l'espansione del contratto di affitto. Non c'è dubbio che il nodo principale da sciogliere è quello del canone che viene definito equo mentre equo non è. Oggi il « nuovo volto del contratto di affitto », come è stato definito dal relatore senatore Fabbri, passa innanzitutto da qui; e annoterei in proposito che, pur convinti di rivedere talune posizioni demagogiche della legge n. 11 del 1971, forse non si sarebbero raggiunti risultati di equità (se ancora poi questa equità c'è), se non fosse sopraggiunta, durante l'esame della legge, la nota sentenza n. 153 della Corte costituzionale con le sue censure particolarmente sul canone. È mia opinione che canoni bassi non fanno il bene nè degli affittuari nè tanto meno dell'agricoltura. Accanto al giusto aspetto della socialità vi è anche la legge dell'economia di mercato che ha le sue logiche incontrovertibili.

Ho fatto questo accenno per dire che, nonostante l'allargamento notevole della cosiddetta forbice, temo che siamo ancora ad una rivalutazione del canone in misura non adeguata, anche perchè tutti sappiamo che, nella misura in cui il canone dell'affitto potrà essere equo, sarà per altro verso meno traumatica la trasformazione dei contratti associativi in affitto. Quindi credo che ci siano ancora le possibilità per un'ultima verifica, magari in sede di emendamenti, quanto meno per quanto attiene i punti riservati ai fabbricati e agli investimenti fissi. Per quanto attiene alle restanti parti della legge riferentisi al contratto di affitto, non ho che da associarmi a buona parte della pregevole e lucida relazione del senatore Fabbri e alle ampie valutazioni contenute nell'intervento del senatore Truzzi.

Desidererei solo fare alcune brevissime annotazioni; primo: sulla durata dei contratti,

prevista nel massimo di 16 anni. Abbiamo sentito dal senatore Campopiano del Partito socialista italiano preoccupazioni per il dopo dei 16 anni. Abbiamo altresì letto nella relazione di minoranza la preoccupazione opposta che è questa: e se alla fine dei 16 anni ci sarà il rinnovo tacito del contratto, la durata salirà a 32 anni? Ma dico io, dato per certo che il tacito rinnovo del contratto presuppone un accordo fra le parti, ciò significa che tutto è andato per il meglio, per cui fin da ora mi augurerei che tutti i contratti, alla naturale scadenza, potessero essere rinnovati per pari tempo. Ciò significherebbe una acquisita stabilità per la famiglia contadina, non imposta più dal regime di blocco dei contratti, ma realizzata liberamente, in positivo, attraverso validi rapporti di operosa equità.

In definitiva, la durata di 16 anni consente la giusta incentivazione ai necessari investimenti, un'accettabile stabilità della famiglia contadina, una equiparazione, d'altra parte, che mediamente corrisponde alla durata dei contratti nella Comunità economica europea.

Secondo: i miglioramenti. Anche a me piace rilevare che in tema di miglioramenti, a rettifica di leggi precedenti, questa legge ripristina parità di diritti tra proprietario ed affittuario inserendo inoltre anche significative innovazioni.

Terzo: ripresa del podere. Qui francamente la norma appare piuttosto ermetica, soprattutto nei confronti dei tecnici agricoli i quali, pur parificati ai coltivatori diretti (articolo 7) vengono di fatto sostanzialmente esclusi da un loro attivo inserimento nel processo produttivo aziendale. Sarebbe auspicabile (e mi pare che c'era stato anche un impegno di riceverli in delegazione, prima di arrivare ad una conclusione, ma non credo se ne sia fatto poi nulla) che ci fosse un riesame quanto meno del requisito collegato all'età per riconoscere valida, ad esempio, anche la esperienza attiva compiuta dai tecnici fuori dall'azienda.

Quarto: meccanismo del canone. È vero che sono venute svariate critiche per l'aggancio della sua determinazione ai valori catastali, ma è altrettanto vero che nessuna parte politica e sociale ha formalmente proposto di abbandonare il sistema di riferimento catastale, tant'è che negli accordi programmatici del luglio 1977 risulta chiaro il riferimento al catasto con l'avallo quindi anche del Partito liberale che a quel tempo faceva parte dei partiti che sottoscrissero il programma di governo.

Ma il punto più controverso di questa legge è certamente rappresentato dalla seconda parte, quella che prevede la trasformazione della mezzadria e colonìa in affitto.

Lasciando ai giuristi ed ai cultori del diritto le disquisizioni circa i dubbi e le perplessità sulla costituzionalità di tali trasformazioni agrarie, a me pare che il problema sia ancor prima di volontà politica, non astratta, ma espressione di una precisa realtà economica e sociale della nostra agricoltura. In sostanza, dico subito che per un insieme di ragioni la trasformazione della mezzadria e della colonìa in affitto nei modi e nei limiti disposti da questa legge può essere condivisa ed approvata, anche perchè, se vogliamo allinearci alla realtà dei nostri *partners* europei, non possiamo mantenere in vita questo istituto che se è stato anche glorioso nei tempi passati oggi da quasi tutte le parti si considera superato. Basta guardare una tabella fornita pochi mesi fa dalla Commissione europea per vedere che i contratti di mezzadria e colonìa insieme rappresentano ancora nel nostro paese l'8,20 per cento dei contratti agrari, rispetto al 2,3 per cento della Francia e allo 0,9 di altro paese, di cui ora non ricordo il nome, mentre per il resto questi contratti non esistono in nessun altro paese della Comunità.

Fra i motivi che portano a queste conclusioni ricordo i seguenti: anzitutto se abbiamo convenuto sulla esigenza di potenziare il tipo di impresa che assommi terra e famiglia, non possiamo, per essere conseguenti, che privilegiare la condizione di affitto rispetto a quella associativa. Secondo: l'aspetto della conversione contrattuale di questa legge, pur presentando un evidente carattere riformatore, come ha sottolineato opportunamente il relatore senatore Fabbri, è invero la logica conseguenza della legge n. 1756 del 1964 la quale vietò fin da allora la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria (e questo è suc-

cesso ben 14 anni fa!). Non si tratta quindi, come ha osservato il senatore Truzzi, di approvare una legge che converta la mezzadria come contratto esistente, poichè siamo di fronte ad una proposta che riguarda le mezzadrie residue, che non raggiungono nel loro insieme nemmeno più un milione di ettari di terreno.

È vero che dal 1964 ad oggi sono stati fatti sotto banco anche nuovi contratti di mezzadria in deroga alla legge; questo fenomeno, più che dimostrare la presunta vitalità di questo vecchio contratto, denuncia semmai l'inadeguatezza delle possibili alternative alla mezzadria, che sono di acquisto della terra o di passaggio al contratto di affitto. Si pone cioè sempre il discorso che solo un moderno ed economicamente equo contratto di affitto può accogliere certi riflussi mezzadrili, peraltro senza prospettive.

In definitiva mi pare che la ripresa dell'offensiva progressivamente intensificata in questi giorni contro la trasformazione dei contratti associativi sia alquanto strumentale o, quanto meno, arricchita di vigore polemico oltre le dimensioni reali del problema.

Oltre a quanto detto più sopra, è il caso di precisare che non tutte le aziende mezzadrili e coloniche potranno essere oggetto di conversione in affitto; e questo è un punto da chiarire: l'articolo 26 di questa legge infatti stabilisce dei precisi limiti e delle chiare condizioni ai fini della trasformazione, tant'è che c'è chi ritiene troppo restrittiva questa norma (abbiamo sentito il senatore Pegoraro nel suo intervento del 17 di giugno, al riguardo). Come è noto, si parla di unità produttiva idonea rapportata al reddito della retribuzione annua di un salariato fisso; quindi chi non ha almeno un reddito minimo che sia capace di corrispondere una retribuzione annua ad un salariato fisso non ha l'unità produttiva idonea per essere trasformata da contratto associativo in contratto di affitto.

Si deve altresì realizzare come condizione di conversione la disponibilità nella famiglia colonica di almeno una unità lavorativa inferiore ai sessant'anni e tale unità deve dedicare almeno i due terzi del proprio lavoro all'azienda. Non è detto poi che la trasformazione di queste residue mezzadrie avvenga in modo generalizzato, proprio perchè in diversi casi potrebbe essere preferito rimanere allo *statu quo*, anche per la considerazione che potrebbe essere conveniente restare nella condizione mezzadrile o colonica, per i quali casi questa legge prevede l'aumento della ripartizione dei prodotti in misura del dodici per cento a favore dei mezzadri e coloni il cui contratto non sia stato convertito in affitto.

Quindi siamo di fronte ad un quadro complessivo accuratamente articolato, dalla cui elaborazione si evince un sano equilibrio che merita di essere difeso e portato a buon fine. Chi afferma che l'affitto dovrebbe essere privilegiato sì, ma non diventare l'unico contratto agrario, dice una cosa giusta, che peraltro non è messa in discussione. A parte, come dicevo poc'anzi, che non tutti i contratti associativi si trasformeranno, per volontà dei contraenti o per impossibilità tecnico-produttiva, esiste anche, al di fuori di questa ipotesi, la pluralità contrattuale in agricoltura.

Vorrei citare almeno tre possibilità: primo, l'azienda capitalistica a salariato; secondo, le società cooperative che si possono costituire anche con la legge numero 285, detta la legge dei giovani; terzo, l'articolo 31 di questa legge prevede la possibilità di costituire forme associative minime, con un minimo di tre soci tra concedenti e mezzadri o anche di soli concedenti o di soli mezzadri per la coltivazione sociale dell'azienda, con la estensione a questo tipo di conduzione dei benefici previsti per le cooperative agricole. La norma della cooperativa minima dei tre soci rappresenta una significativa innovazione e precede la stessa riforma della legislazione che regola la cooperazione, attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato.

Avviandomi alla conclusione, piace anche a me toccare altri due aspetti di questa legge, che peraltro sono già stati evidenziati dal relatore e ripresi poi dal senatore Truzzi. Intendo riferirmi agli articoli 36 e 37, concernenti l'uno l'efficacia degli accordi e delle transazioni, l'altro l'obbligo del tentativo stragiudiziale di conciliazione. L'utilità di questa norma innovativa sarà di grande au-

silio per ridurre il contenzioso, mediante la composizione delle frizioni e controversie che finora sono sempre finite in tribunale. L'articolo 36, poi, assume un significato di grande portata: innanzi tutto ufficializza un ruolo di primo piano per le organizzazioni sindacali contadine, aprendo ad esse un maggiore spazio contrattuale nelle campagne, anche nella speranza che in futuro sia sempre meno richiesto l'intervento legislativo. In secondo luogo, sempre l'articolo 36, consentendo la stipula di accordi tra le parti, assicura di colmare a livello individuale o locale le inevitabili lacune e insufficienze di una legge come questa, che non può, per ovvie ragioni, corrispondere ad ogni diversa situazione agricola del paese.

L'articolo 36 è talmente importante che può contribuire sostanzialmente a rimettere in corsa il contratto d'affitto, sapendolo disincagliare dalle secche, nei casi in cui sia ritenuto giusto da entrambe le parti differenziarsi dal meccanismo catastale, pur dovendo sempre rimanere esso punto costante di riferimento. Abbiamo ancora detto — e mi permetto di insistere fino alla noia — che la nostra agricoltura ha bisogno di norme flessibili e non rigide. Se sapremo rendere ancora più chiaro l'articolo 36 e sapremo altresì largamente applicarlo, molte preclusioni e perplessità cadranno anche in ordine alla trasformazione dei contratti associativi, per i quali, d'altra parte, occorre giungere al loro azzeramento, anche per allinearsi al buon esempio offertoci dagli otto *partners* della Comunità europea.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, concludendo vorrei ricordare ancora che prima di giungere in questa Aula c'è stato da parte di tutti un impegno serio e costruttivo unito a fasi di verifica e di ponderata riflessione. Il relatore e tutti i senatori hanno dato il meglio di se stessi affinchè, sulla base anche di precedenti esperienze non sempre felici, si giungesse ad una legge con il minor numero di difetti possibile. Mi sento anche in dovere di rilevare, non certo per patriottismo di partito, il notevole e a volte determinante contributo recato dal Gruppo della democrazia cristiana in questa circostanza, con la soddisfazione morale e politica di constatare oggi quanto fosse realistico e positivo anche il disegno di legge inizialmente presentato dall'amico senatore Mazzoli e da altri, in quanto larga parte di esso è stata recepita ed inserita nel progetto unificato. In definitiva, un fatto è certo e cioè che in questi lunghi mesi ha avuto luogo in Commissione agricoltura un serrato confronto tra le varie posizioni, dal quale ci auguriamo che sia venuto fuori il meglio che ogni Gruppo poteva esprimere per fornire un valido strumento legislativo agli ormai sfiduciati operatori delle nostre campagne. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, un mio caro amico, per tanti anni segretario nazionale del Partito repubblicano, poi per lungo tempo Ministro guardasigilli e ora giudice costituzionale, l'onorevole Reale, soleva dire che i patti agrari erano la chiave per aprire la porta della crisi. Ai tempi del centrismo bastava parlare di patti agrari che si opponeva il Partito liberale e cominciava una crisi di Governo. Dietro Malagodi, c'era tanta parte della Democrazia cristiana, e noi man mano vedemmo, dal centrismo al centro-sinistra, la strada essere forse pavimentata di buone intenzioni ma certamente anche di questioni relative ai patti agrari.

Dico questo perchè ora in quest'Aula c'è una atmosfera dolciastra, c'è un tale *embrassons nous* che non so come farà l'onorevole Craxi a farsi largo con le sue « gomitate » secondo la nuova tattica politica che gli è cara e che noi repubblicani consideriamo con molti dubbi per l'avvenire del nostro paese.

Questa premessa non vuole portare al conseguente annuncio che noi repubblicani voteremo contro questo disegno di legge. Noi decideremo alla fine il nostro voto in base agli emendamenti che saranno presentati e in relazione ai miglioramenti che da tali emendamenti si potranno avere. Non rivendichiamo a gloria i 18 mesi di elaborazione di questo testo da parte della Commissione

agricoltura nè invochiamo i grandi princìpi per giustificare *in toto* una legge che occorre faccia fronte a tante complesse e contrastanti realtà. E fra le difficoltà — e mi rivolgo al caro collega Foschi che ho ascoltato con la doverosa attenzione — ci sono le esigenze dell'ordinamento giuridico sottolineate dagli avvocati, dai giuristi, ci sono le pronunce della Corte costituzionale. Non dobbiamo invero dimentirare che siamo in uno Stato di diritto e siamo creatori di norme che ogni volta debbono essere calate adeguatamente nell'ordinamento giuridico esistente.

Se non temessi di abusare della cortesia degli onorevoli colleghi, potrei qui ripetere ciò che tante volte ho detto, cioè che una delle carenze più gravi nella nostra attività legiferante è questa: che non abbiamo organi adeguati di tutela dell'ordinamento giuridico nelle nostre stesse Assemblee, affinchè non avvenga che, mentre facciamo una legge, poniamo in essere delle questioni di illegittimità costituzionale. Ma giacchè tratto di queste mi sia consentito di aggiungere che nessuno di noi deve accettare un ragionamento che qui è stato fatto, quando si è così argomentato: « Può darsi che questo aspetto di questa legge sia incostituzionale, ma, in tal caso, possiamo modificare la Costituzione dato che abbiamo la maggioranza per farlo ». Onorevole Presidente, io rimango un fedele dei maestri della nostra lingua, della nostra letteratura; non è strano quindi che a questo punto mi siano tornati alla memoria i versi di Dante quando parla di « Semiramis... che succedette a Nino e fu sua sposa », la quale « libito fè licito in sua legge per tôrre il biasmo in che era condotta ». Se ci troviamo ad essere consapevoli che ci si propone una norma che è contro la Costituzione, sarebbe inconcepibile che il Parlamento dicesse: allora modifichiamo la Costituzione. Io mi auguro che si sia trattato di un *lapsus*, o di un argomento venuto fuori nel calore del dibattito; ma come cittadino, come senatore, come repubblicano, come italiano sostengo che un ragionamento di questo genere non può avere ingresso nello Stato di diritto.

Del resto, onorevoli colleghi, specialmente in questa materia, guardiamoci dal credere che solo perchè facciamo una legge, e magari questa è votata da una larga maggioranza, quale è l'attuale « di unità nazionale per l'emergenza », questa legge sia capace di risolvere tutti i problemi. Ricordiamoci che tante volte, quando abbiamo legiferato per l'agricoltura italiana, abbiamo dovuto riconoscere che si era formata tutta un'altra situazione. Per esempio il collega Truzzi ci esorta a riflettere sull'importanza della impresa familiare e della permanenza dei coltivatori diretti nella campagna. Si è costruito un immenso castello di privilegi al riguardo; intanto i coltivatori se ne erano andati dai campi e talvolta venivano sostituiti da gente improvvisata, che pure così percepiva anche la pensione. Abbiamo avuto l'esodo dalle campagne e dall'agricoltura, abbiamo avuto il triangolo industriale intasato di lavoratori venuti dalle campagne, abbiamo avuto la trasformazione preoccupante di Torino e di Milano (si ricordi il film « Rocco e i suoi fratelli »), abbiamo avuto l'emigrazione di milioni di italiani oltre le nostre frontiere. Non ce ne compiacciamo certamente! Ma è un fatto che tutto ciò è accaduto mentre facevamo tanti discorsi sulla civiltà contadina e tante leggi per i coltivatori diretti, per i salariati agricoli, per la bonifica rurale e per la riforma agraria.

Quando qui si ricorda la mezzadria, io sento nelle orecchie tante voci dell'Emilia-Romagna, che qui rappresento, e i miei amici repubblicani e dell'Unione italiana del lavoro i quali da anni sostengono che la mezzadria nelle colline del forlivese non ha più la possibilità di esistere, che il podere non basta più per due famiglie e quindi viene abbandonato. Argomenti nei dialetti romagnoli, gli stessi nei dialetti marchigiani: altri repubblicani hanno argomentato nello stesso modo. E questo vale per tutte le zone collinose preappenniniche e prealpine della nostra Italia.

Però a Reggio Emilia (Reggio Emilia la rossa, Reggio Emilia che è una delle province più avanzate quanto ad agricoltura moderna e a industrializzazione nuova, perchè

gli imprenditori privati hanno conseguito grandi successi) mi sono sentito elencare — cifre alla mano — tanti nuovi contratti di mezzadria, sorti dopo che la legge del 1964 aveva stabilito che di quel contratto non si dovesse parlare più: era un contratto maledetto, ma nelle campagne lo rifacevano. Questo è accaduto perchè nella parte reggiana della pianura questo contratto poteva reggere, mentre sulle colline non reggeva più. Perciò, secondo l'orientamento tradizionale dei repubblicani, io dico: la mezzadria tradizionale nel nostro paese non regge più, è stata superata dalle situazioni. Stiamo però attenti a non confondere quanto è avvenuto per l'acclività dei terreni, per la povertà degli stessi, per le frane, per i fenomeni calanchivi con quanto è accaduto perchè la manodopera giovanile è scomparsa, perchè la gente dei campi se ne è andata altrove, con lo sviluppo dell'industria e del terziario, tutte situazoni che nulla sanno a che vedere con ritardi o carenze della nostra legislazione.

Quindi la parte di questo disegno di legge che riguarda il concreto superamento della mezzadria non ci trova avversi, tutt'altro, dal punto di vista politico. Però dobbiamo stare attenti: un princpio costituzionale non può essere disatteso facilmente o, peggio ancora, facilonescamente. Qui si discute sulla possibilità che un'impresa associativa sia espropriata non già per un interesse pubblico, ma per volontà privata, sia pure con riferimento ad una legge. Ebbene, non sembri questa una questione marginale, da avvocati, da costituzionalisti. E qui faccio un esempio: se ci fosse la possibilità per coloro che partecipano ad una impresa produttrice di scarpe, in quanto sono in essa associati o perchè forniscono le tomaie o perchè le montano e ne fanno le scarpe, di diventare, con una propria manifestazione di volontà, titolari dell'impresa nel suo complesso, trasformando gli altri in percettori di un canone, ci domanderemmo che cosa mai sia diventata l'Italia, se non sia ormai identica alla Polonia o al Vietnam. Ci porremmo di questi problemi e se li porrebbero forse i nostri colleghi comunisti che si sforzano di uscire dai vieti schemi marxisti, rendendosi conto della realtà del nostro paese al quale occorre che essi presentino un modello di sviluppo compatibile con la Costituzione e con la libertà che si sostanzia nel pluralismo non solo politico, ma economico e sociale.

Ecco perchè ribadisco che, quanto a volontà politica riformatrice, non siamo contrari al superamento dei vecchi contratti di mezzadria, colonìa eccetera, che sono già superati dalla realtà. Anche con riferimento ai rapporti comunitari, vogliamo una norma conforme agli orientamenti della Comunità europea di cui siamo parte, ma stiamo attenti a fare ciò nel rispetto della Costituzione e in modi che assicurino la validità economica della situazione che vogliamo creare. Da questo punto di vista ancora una volta (mi consentirà il collega relatore di rivolgergli *en passant* un vivo ringraziamento per la sua fatica e un analogo ringraziamento rivolgo al Presidente della Commissione) vorrei chiedere, non essendo un componente della Commissione agricoltura, se questa ha fatto quello che dovremmo ormai fare per tutti i disegni di legge, cioè l'esame di raffronto con la legislazione comunitaria, e non soltanto con quella della Comunità europea alla cui creazione noi partecipiamo come Stato membro, ma anche con quella vigente negli altri otto Stati della Comunità. Di questa esigenza dobbiamo renderci conto, ma ho l'impressione che la rispettiamo raramente; e questo è molto grave anche se non dobbiamo mai essere a bocca aperta innanzi alle altre legislazioni. Ma non possiamo prescinderne.

M A C A L U S O . Lo abbiamo fatto: ho fatto stampare tutta la legislazione in materia vigente nella Comunità.

C I F A R E L L I . Questa è una bellissima notizia. Lo dico con piena soddisfazione perchè, onorevole Presidente della Commissione, in questo modo si è fatto un pregevole lavoro che, a mio avviso, si dovrebbe fare sempre. Quanto vado dicendo, del resto, trae origine anche dal fatto che non sono componente della Commissione agricoltura in questa legislatura. Il collega Ciresi, che

è subentrato al compianto collega Pitrone da pochi mesi, e perciò fa parte della Commissione agricoltura, svolgerà domani altre considerazioni rilevanti per noi repubblicani.

Sempre in relazione alle conseguenze economiche e sociali delle norme sui contratti agrari, voglio ricordare significative esperienze e grandi preoccupazioni che abbiamo avuto in passato. Ricordo le mie discussioni con un senatore che ha onorato questa Assemblea, l'economista agrario Manlio Rossi Doria. Egli, al tempo della legge del 1970, che viene ricordata come la legge De Marzi-Cipolla, mi dava assicurazione che con il riferimento all'imponibile catastale e con le moltiplicazioni che venivano stabilite si sarebbe creato un automatismo tale da escludere ogni litigio e nel contempo da soddisfare l'esigenza di vitalità del contratto di affitto. Sappiamo che non è stato così ed io ho vissuto come Sottosegretario per l'agricoltura (allora era Ministro dell'agricoltura l'onorevole Ferrari-Aggradi) anche gli sforzi necessari per varare la legge che modificò la legge De Marzi-Cipolla: e ciò dopo una sentenza della Corte costituzionale. Al nostro esame vi è ora la norma che stabilisce una forcella di moltiplicazione da 36 a 85 volte l'imponibile catastale. Io trovo giusto il suggerimento del collega Fabbri: che in considerazione di certe realtà regionali si possano adottare misure diverse purchè viva il contratto d'affitto e sia vitale.

Vengo ora ad un secondo gruppo di argomentazioni. Finora, sia pure con le riserve da me espresse, ho confermato l'orientamento che abbiamo sempre seguìto noi repubblicani, di non abbarbicarci alla sopravvivenza di vecchi contratti, allo scopo di modernizzare le strutture giuridiche dell'agricoltura. Siamo perciò favorevoli al « superamento della mezzadria e della colonìa ». Però insistentemente noi abbiamo anche auspicato, da sempre, il superamento del regime di proroga. Lo abbiamo fatto per le locazioni urbane e siamo favorevoli a che questo si consegua per le locazioni rustiche, e quindi per il contratto di affitto.

Ma in relazione a questo, noi ribadiamo: facciamo sì che sia vivo e vitale.

Ebbene, non possiamo tacere dei dubbi al riguardo. Anzitutto in relazione all'articolo 2, il quale risponde ad una necessità, quella di evitare un torrentizio chiudersi di rapporti, con un affollarsi di situazioni di incertezza nelle campagne, che potrebbe essere dannoso dal punto di vista sociale e dell'ordine pubblico. Ma mi pare che, se andiamo a valutare in concreto l'articolo 2, esso favorisce soluzioni molto simili ad una nuova forma di manomorta, col protrarsi per decenni e decenni di immobili situazioni pattizie. Se poi passiamo a considerare la riconduzione tacita che aggiunge 16 anni ai 16 anni, che sono la normale durata dell'affitto, quel dubbio si fa più grave. E non si venga a dirci che la riconduzione tacita dimostra che la situazione è soddisfacente. Quando il legislatore, a partire dalla rivoluzione francese e attraverso i nostri codici, contrasta la manomorta, lo fa perchè vuole assicurare la circolazione dei beni economici. E questa è una esigenza di fondo che non va dimenticata nè sottovalutata. Siamo d'accordo sulla durata dei 16 anni, che del resto ha fondamento nelle direttive comunitarie.

Un'altra preoccupazione che qui vogliamo esprimere ha riferimento all'articolo 25, il quale consente di conseguire il tramutamento della mezzadria o colonìa in affitto purchè nella famiglia del mezzadro, eccetera, ci sia almeno una persona di età inferiore ai 60 anni. Ora, è chiaro che io non sottovaluto — e specie in questa fase della Repubblica nessuno di noi può sottovalutare — la validità, quanto a possibilità di azione, di persone in età avanzata; però nello stesso disegno di legge, quando esaminiamo l'articolo 35, vediamo che si è considerata l'età di 55 anni. Mi parrebbe saggio un emendamento il quale parificasse il riferimento all'età sui 55 anni: così fra l'articolo 25 e l'articolo 35 risulterebbe la medesima maniera di ragionare, quanto all'età. Del resto, se diciamo 60 anni, questo può significare 59 anni e 11 mesi, cioè l'età massima per fruire di quel tramutamento in affitto che la legge consente: allora ai sostanziali 60 anni bisognerà aggiungere i 16 del contratto che sorge.

A me pare che al riguardo vada evidenziato non già l'interesse di una o altra famiglia coltivatrice, bensì quello, indubbiamente superiore, dello svecchiamento dell'agricoltura, con l'introduzione di giovani forze e la possibilità per i giovani di farsi avanti. Se rendiamo tutto immobile — immobile con le proroghe, immobile con il riferimento fino all'età di 60 anni — non favoriamo i giovani.

È oggetto di critiche da parte nostra anche l'articolo 26. Ho sentito argomentare che se il podere al quale ci si riferisce non è economicamente valido per esso non avviene la conversione della mezzadria in affitto. Ebbene questo significa favorire i proprietari che nulla hanno fatto, e sottoporre alla conversione invece coloro che hanno consentito al mezzadro un'attività produttiva, con impiego di capitale, con miglioramenti, e così via. A parte il profilo di incostituzionalità, questa norma premia l'ignavo, premia chi non ha affrontato con responsabilità la situazione e invece consente di essere esposto a questo cambiamento veniente da una parte sola colui che ha investito nel podere e ha fatto sì che il podere produca tanto da potere essere oggetto della norma dell'articolo 26.

La Commissione avrà fatto ciò con i migliori intenti, cioè per far sì che non siano ingannati dalla nuova legge coloro che fanno affidamento su di essa per superare misere vecchie mezzadrie, però rimane che dimostrare che sia giusta la prima parte dell'articolo 26...

M A C A L U S O . Lei non ha letto bene l'articolo, onorevole collega.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente della Commissione, lei non mi può contestare dicendo che non ho letto bene quell'articolo. Se mai si porrà un problema di interpretazione.

M A C A L U S O . Mi scusi se la interrompo. L'articolo dice che, se c'è un piano aziendale ...

C I F A R E L L I . Il piano aziendale è un altro discorso.

M A C A L U S O . No, è l'argomento che rende la piccola azienda suscettibile di trasformazione, il che vuol dire che non è per negligenza del proprietario.

C I F A R E L L I . No, onorevole Presidente ...

M A C A L U S O . Sì invece.

C I F A R E L L I . La sua opinione è la trecentoventiduesima parte dell'opinione del Senato, ed è autorevole perchè lei è Presidente della Commissione agricoltura. È del resto simpatico il fatto che lei voglia subito chiarire questo punto; e io sono sempre pronto a dialogare. Però le debbo dire che, leggendo l'articolo, risulta che l'ipotesi del piano di sviluppo aziendale è qualcosa che viene dopo.

M A C A L U S O . È contenuta nella prima parte.

C I F A R E L L I . L'articolo 26 così inizia: « Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni », e poi prosegue: « o a seguito ... ». (*Interruzione del senatore Macaluso*).

Io ho questo dubbio, onorevoli colleghi; può darsi (lo ammetto sempre come possibile ipotesi anche se debbo escluderlo in questo caso) che io abbia torto. Però *melius re perpensa*, provveda la Commissione che questo dubbio sia tolto. Noi non vogliamo che questa legge dia subito soddisfazioni agli avvocati, che tenteranno di far valere la illegittimità costituzionale della norma alla quale mi riferisco.

Volo verso la conclusione del mio discorso, onorevole Presidente. Vorrei aggiungere che ci sono anche degli articoli notevoli per le intenzioni, ma che risultano distorti da pregiudizi o demagogia. Mi riferisco, per esempio, all'articolo 7. Ho partecipato a tanti convegni, e così anche il collega Foschi, nei quali abbiamo detto ai tecnici agrari: faremo in modo che voi abbiate aziende da poter coltivare, perchè l'agricoltura italiana trarrà grandi vantaggi dall'apporto della tec-

nica e dell'esperienza. Però i tecnici, secondo l'articolo 7, si devono impegnare a coltivare con le proprie mani, cioè ad abbandonare la qualità di tecnici agrari. È assurdo. Noi vogliamo fare in modo che venga l'apporto della tecnica all'agricoltura, ma nello stesso tempo vogliamo impedire ai tecnici di essere tecnici operanti e quindi esigiamo da loro un sacrificio che essi non potranno accettare. Si tratta di un caso, non raro, purtroppo, di normativa che volendo essere cauta, severa oppure nettamente orientata in un senso finisce con l'essere priva di significato positivo nella incoercibile realtà economica e sociale.

Concludo, onorevole Presidente: nel pieno rispetto della Costituzione, questa legge dovrà essere atta a favorire l'impegno di forze umane nell'agricoltura; una legge che apra nuove strade e, uscendo dal protrarsi estenuante delle proroghe, favorisca nuove iniziative dei capaci, delle famiglie dei coltivatori, dei meno anziani e dei giovani. Al riguardo tutto ciò che con questa legge si riuscirà a creare in concreto noi lo apprezziamo fin da ora e lo saluteremo con piacere domani. Però, sempre nel rispetto della Costituzione, dobbiamo confermare che nel nostro paese la proprietà, sia quella della terra, sia quella della casa, rimane e rimarrà costituzionalmente lecita. Così pure l'iniziativa privata è lecita e preziosa e il profitto non è un disdoro e l'impresa privata è produttiva di ricchezza, di benessere e di progresso per tutti in una società democratica, in una società che vogliamo rimanga pluralistica non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico e sociale.

La Repubblica italiana giustamente si proclama fondata sul lavoro. Di questo principio fondamentale anche in questa legge noi repubblicani teniamo il necessario conto, ma anche degli equilibri che la Costituzione stessa riconosce: nel rispetto di essi, noi auspichiamo che questa legge abbia piena e proficua attuazione. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonino. Ne ha facoltà.

B O N I N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Cifarelli sentirà dal mio intervento che questo non è un'aria dolciastra ma semmai una aria agro-dolce. Ciò premesso, sono lieto di dare atto al senatore Fabbri del lodevole sforzo compiuto con tanta francescana pazienza per imbastire, disfare, ricucire un abito che è stato confezionato con tanti tessuti di variopinti colori e che improvvisamente si è tramutato in una corazza inespugnabile nella quale sono calati solo i coltivatori diretti o i soli sedicenti coltivatori diretti. Ben sei disegni di legge per la trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto hanno impegnato la nostra Commissione per un anno e mezzo. Il relatore ha in parte fronteggiato una valanga di emendamenti che talvolta, nel giro di qualche seduta, sono stati ritirati, ripresentati, riproposti con una voracità politica dei proponenti che per fortuna le altre Commissioni hanno in gran parte ridimensionato. Quando si discusse — ricordo questo dettaglio — l'articolo 22 che stabiliva, nella sua primitiva stesura, che il contratto veniva automaticamente trasformato in affitto a coltivatore diretto e che la trasformazione avrebbe operato anche per contratti per i quali erano in corso giudizi di nullità e di opposizione alla proroga, e anche quando — qui la cosa è più grave — a seguito di transazione e con sentenza definitiva il giudizio fosse concluso, purchè il concessionario fosse ancora rimasto in possesso della terra, in pratica si affermò che la disponibilità del fondo diventava il titolo per annullare qualunque sentenza del magistrato. E ciò non ripugna soltanto a chi è dotato, come il senatore Fabbri, di senso giuridico, ma anche a chi, pur senza essere seguace di Cartesio, è dotato di un minimo di buon senso.

F A B B R I , *relatore*. È acqua passata.

B O N I N O . Comunque questo è uno degli argomenti che mantenne la Commissione in uno stato di tensione per parecchie sedute perchè alcuni non volevano cedere di fronte a queste assurdità.

Ora nel testo definitivo l'articolo 36 ha tenuto conto delle osservazioni ed ha conside-

rato validi gli accordi stipulati con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o davanti al magistrato. Credo che nessuna legge abbia però percorso una strada tanto accidentata e un tracciato tanto rettificato dai richiami delle altre Commissioni. Si tratta di un provvedimento che nel complesso considero deleterio per i proprietari di tanti fondi agricoli sparsi in tutto il territorio nazionale. La sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 1977, n. 153, ha costretto in definitiva la Commissione agricoltura a rivedere l'elaborato che era già stato approvato a maggioranza ed oggi siamo di fronte ad un testo che non ritengo nemmeno definitivo perchè sono già stati presentati diversi emendamenti da un comitato ristretto ed altri penso che il relatore sarà portato a presentare.

La discussione svoltasi nella Commissione affari costituzionali ed anche in Commissione giustizia ed il parere espresso con molta concisione e serietà dal senatore De Carolis hanno indotto la Commissione a riflessioni maggiori su tutto l'elaborato per un esame sereno della situazione agricola produttiva del paese e delle sue prospettive. Critiche sono venute anche da una recente comunicazione del Ministero di grazia e giustizia alla Commissione giustizia, tanto che il relatore, quando il 27 di questo mese ha introdotto la relazione, ha espresso delle perplessità preventive in merito alla adesione chiara ed univoca del Governo ai princìpi ed alle scelte che informano la normativa definitiva con un preventivo accordo tra le forze politiche in sede parlamentare. Non mi pare però che questo nodo sia stato fino a questo momento sciolto.

Il Guardasigilli o chi per lui — e penso che questi sia stato regolarmente e debitamente autorizzato — ha espresso critiche sostanziali al contenuto dell'articolo 2 come faceva poc'anzi anche il senatore Cifarelli in relazione alla durata minima dei contratti; dubbi in ordine alla legittimità dei poteri conferiti alle regioni con l'articolo 3 (affitto particellare dei territori di montagna) che incide, sia pure indirettamente, su un elemento caratterizzante di un rapporto privato, cioè sulla durata del contratto. Inoltre un'altra serie di rilievi critici è stata espressa sugli articoli 2, 5, 10 ed 11 sui quali tornerò nel prosieguo del mio intervento.

Permettetemi ora di fare, come ha fatto il senatore Pecoraro, un breve cenno storico. Nel dopoguerra legislatori nazionali e regionali si sforzarono di soddisfare la fame di terra, che in realtà era necessità di un lavoro qualsiasi, di coloro che ne erano privi e si illusero che il problema lo si potesse risolvere appieno imponendo limiti alla proprietà privata e differenti rapporti tra agricoltori e contadini. Il primo salto nel buio lo fece la regione siciliana con la legge regionale 27 dicembre 1950, modificata a breve scadenza con i provvedimenti 3 agosto 1952 e 11 marzo 1953. Furono allora affidati precisi compiti all'ente di colonizzazione siciliana, con risultati piuttosto deludenti (tanto, per dare una cifra, per inserire un dettaglio, da dare la possibilità ai 1.400 dipendenti sparsi negli otto capoluoghi di provincia di registrare nel 1976, quando erano solamente mille, trentamila giornate di assenza dal lavoro).

Furono affidati all'ente dei precisi compiti con risultati, come ho detto, deludenti: l'ente aveva il fine di creare le premesse per la formazione di cooperative tra i lavoratori sorteggiati tra i quali dividere i terreni disponibili, risultanti dai limiti de duecento ettari di estensione delle zone latifondiste. Furono espropriate allora prevalentemente proprietà coltivate a grano e alternativamente a leguminose, lontane dai paesi, parte in montagna, in gran parte prive di strade, di luce, di acqua, che per la loro ubicazione e per la qualità dei terreni davano, danno e daranno sempre raccolti mediocri.

Quale fu il risultato di questa riforma sbandierata in tante campagne elettorali? Innanzitutto, la produzione di cereali e leguminose — me ne può dare atto lo stesso Ministro — è diminuita malgrado i premi della CEE e malgrado i premi più o meno arbitrari della regione; è aumentata l'emigrazione; l'Italia del Nord, come diceva il senatore Cifarelli, è diventata un polo di grande richiamo per i braccianti ed i contadini che sono andati ad inserirvisi, con le conseguenze a tutti ben note. Per fortuna gli

agrumeti, i vigneti, i terreni irrigui adatti agli ortaggi, dotati di stabili opere di canalizzazione, furono esentati dalla riforma agraria.

In questi 27 anni, si sono estese quelle colture che con l'esportazione di agrumi, vini ed ortaggi concorrono largamente all'attivo della nostra bilancia alimentare, mentre per il grano crescenti sono state le importazioni, alle quali hanno dovuto provvedere e i privati e in larga misura lo stesso Ministero dell'agricoltura, acquistando grano dal Canada, dal Sud America, facendosi dare ingenti quantitativi gratuiti dalla CEE, ed è tutto merito suo, onorevole Marcora, gliene do atto.

Poi è venuta la riforma Gullo, con le sue implicazoni, e quindi la riforma Segni che non ha certamente granchè migliorato la situazione; infine, ad inasprire maggiormente i rapporti nell'ambiente contadino, è arrivata l'accoppiata Cipolla-De Marzi, che possiamo veramente considerare i precursori del compromesso storico, con i risultati paralizzanti che con questa legge noi vorremmo oggi tentare di rimuovere. Non mi occupo in dettaglio della legge De Marzi-Cipolla, perchè prenderebbe troppo tempo e perchè soprattutto debbo rispetto a dei defunti, anche se sono semplicemente dei defunti politici ai quali nel complesso auguro lunga vita, ma questa legge è la dimostrazione di come certi politici sindacalisti abbiano concorso solo a intorbidire le acque, fallendo totalmente lo scopo.

In questi trent'anni — diciamo sinceramente — è mancata a tutti i legislatori la sensibilità di avvertire il nuovo clima psicologico, l'ambiente in cui era costretto a vivere il contadino per tutto l'arco di una vita, di intuire le sue aspirazioni, di valutare la differenza tra come in realtà si vive in città e come si vive in campagna.

T R U Z Z I . A me non è mancata di sicuro.

B O N I N O . Tanto è vero che l'ha portata in Parlamento.

La richiesta di terre ebbe la sua esplosione capitale proprio nel dopoguerra, esattamente nel 1946, ed era capeggiata prevalentemente da anziani ai quali faceva però da cornice rumorosa ma ben poco convinta, senatore Fabbri, una gioventù nuova, nuova perchè aveva già fatto il servizio militare che, sradicandola dal paese, da un ambiente di tranquillità che a lungo andare diventava ambiente di noia, l'aveva inserita in un complesso nuovo, non condizionato soprattutto dalla cornice morale ossessiva di paese che è certamente più rigida e più severa di quella della città. Per anni i giovani sono stati abbagliati dalla radio, dalla televisione, dal cinema, anche se parrocchiale, che li hanno riportati con la fantasia, con il ricordo, in città dove si lavora di meno e si guadagna di più e dove si vive incontrollati e liberissimamente. È stato un *battage* psicologico che ha portato i giovani in settori che hanno ridotto le ore di lavoro automatizzando le fabbriche, hanno assicurato una pensione molto superiore a quella dei lavoratori agricoli, che oggi supera appena le novantamila lire mensili, senatore Truzzi, e se non fosse stato per l'onorevole Bonomi forse non ci sarebbe neppure! Era naturale che in conseguenza della crescente meccanizzazione la popolazione contadina si riducesse dal 48 al 40 e poi al 31 per cento nel 1960, per crollare al 21 per cento nel 1971. Lo stesso relatore riconosce che con questa legge le unità lavorative rimarranno al di sotto dei 3 milioni e potranno solo aversi riflessi positivi — così dice nella sua relazione — con un migliore collegamento tra agricoltura, industrie di trasformazione, attività turistiche e terziarie. Ma il relatore non dimostra come si potranno raggiungere questi traguardi che ritengo, nella migliore delle ipotesi, proiettati in un lontanissimo avvenire. Ci siamo accorti purtroppo in ritardo del divario tra quella che è l'esistenza in campagna e il crescente benessere della città, ed oggi il paese ne paga fatalmente le conseguenze.

Ho la convinzione, onorevole Ministro, che l'esodo dalle campagne sia purtroppo un processo divenuto ormai quasi irreversibile, a meno che, Dio non voglia, la crisi industriale diventi un cataclisma e ricacci gli operai affamati a cercare di sfa-

marsi in campagna, il che non è certo l'ideale, non è certo la soluzione desiderabile.

Espresse queste considerazioni di carattere storico e sociologico, permettetemi di fare alcune considerazioni sulla legge che, pur con gli emendamenti presentati, non rispecchia certamente l'interesse preminente che dovrebbe essere quello di allargare — come dice l'estrema sinistra — la base produttiva dell'agricoltura ed ovviare al *deficit* della nostra bilancia alimentare. La legge con l'articolo 21 colpisce il concedente imprenditore nella sua condizione di titolare responsabile di una attività che egli svolge, sia pure con il concorso del mezzadro o del colono. Questo esproprio, in aggiunta al blocco dei fitti che ha già fatto tanti danni ed altri si appresta a farne con il famoso equo canone, di cui vedremo i risultati tra un anno per mancanza assoluta di costruzioni, tutto questo maschera un disegno politico evidente. Onorevoli colleghi, stiamo attenti (non parlo certamente a voi dell'estrema sinistra), esaminiamo la realtà del nostro sistema produttivo: in agricoltura dapprima si è giunti a rendere i mezzadri e i coloni compartecipi associati della direzione delle imprese agricole; adesso siamo al punto in cui i mezzadri e i coloni non si accontentano più di quella promozione morale ed economica, e si vorrebbe consentire loro di prendere il posto dei proprietari, estromettendo questi ultimi dal diritto di impresa. Se continuiamo di questo passo lo stesso avverrà fatalmente anche nell'industria, dove si porta avanti, anche se apparentemente contrastata, la compartecipazione degli operai non solo agli utili, ma anche alla direzione delle aziende, che non sarà la direzione degli operai ma sarà quella dei sindacati, con larghe poltrone e altissimi stipendi.

Si avvertono già le prime contraddittorie manifestazioni dei sindacati che, mentre protestano per i mancati investimenti, intendono concorrere ai relativi programmi anche per le aziende che si autofinanziano, vogliono condizionare le scelte, gli organici, la formazione della direzione, perfino l'ubicazione dei nuovi stabilimenti; e se le aziende vanno male per il massiccio assenteismo (faccio un caso solo, quello dell'Alfa-Sud) chiedono subito che sia decapitato il vertice dirigente. L'ultimo dibattito Lama-Carli, al quale molti di voi avranno assistito, ne è stato una chiara dimostrazione.

Dopo l'approvazione delle norme sui contratti agrari chiederanno di estromettere dall'impresa anche gli industriali. E oggi si stupiscono perchè gli industriali non fanno nuovi investimenti! Ma credete veramente che gli industriali siano ciechi o sordi? Si sta andando avanti a piccoli passi fino a svuotare il diritto di proprietà privata e di libera iniziativa, e in questa direzione si sta agendo sui vari fronti mortificando l'iniziativa singola, la proprietà della casa e il risparmio che finirà col non essere più considerato una virtù, bensì un germe malefico, un virus del capitalismo.

Ora, per giustificare la trasformazione forzata dei contratti associativi in affitto si avanza l'accusa di un presunto assenteismo dei proprietari, assenteismo che non è stato dimostrato. Il professor Romagnoli in un suo studio ha suggerito al riguardo una profonda indagine conoscitiva della quale però nessuno ha tenuto fino a questo momento alcun conto. A giustificazione dell'innovazione si è annunciata poi l'instaurazione di equi rapporti di pace sociale. Ma il concetto di equi rapporti è talmente generico che dopo tante leggi fatte tutte a tale fine si finisce col soddisfare una sola parte, che in realtà viene a sostituirsi a chi è proprietario della terra salvo poi, dopo averla ottenuta (ricordiamocelo, onorevoli colleghi), ritrovarsi nella condizione di chi l'ha persa ed essere costretto a sua volta a difendersi da coloro che ancora la terra non hanno. Il possesso della terra, soprattutto in una forma di così lungo contratto d'affitto, trasformerà la collettività dei contadini in collettività conservatrice, fino a quando non si ripeterà il movimento sostitutivo che è una delle fasi della crisi sociale dei tempi in cui viviamo, crisi che si ripete in cicli sempre più abbreviati e sempre più vicini l'uno all'altro.

Si è scritto che si è tentato nel documento programmatico dei sei partiti di dare una motivazione produttivistica alla conver-

sione *ope legis* in affitto dei contratti associativi. Si è giunti così all'articolo 26 per il quale la conversione non ha luogo qualora il fondo sia una unità produttiva insufficiente ad assicurare un reddito annuale netto pari almeno alla retribuzione annuale del salariato fisso comune occupato in agricoltura. Non si è preso come riferimento neppure il salario dell'operaio agricolo specializzato che è superiore, e ciò al fine di allargare la proprietà da colpire. Si è scesi al di sotto del livello di efficienza reale lasciando liberi quei terreni incolti non adatti a colture redditizie e sui quali ci si illude di poter inserire con altre leggi braccia lavorative (si veda ad esempio la legge, tuttura all'esame del Parlamento, sulle terre incolte).

A questo punto sarebbe stato più onesto, anche se più radicale, applicare alla lettera il terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione espropriando la terra per apparenti motivi di interesse generale, magari con un compenso simbolico. È evidente che, così facendo, non si vuole operare nell'interesse generale, ma semmai si vorrebbe operare per assicurarsi i voti di coloro che vogliono la terra, che sono molto più numerosi di quelli che la terra difendono.

Le critiche del relatore senatore Fabbri all'accordo interprovinciale sottoscritto dagli operatori agricoli della Lombardia non mi pare che abbiano ragione d'essere. Tra le regioni in cui la terra è buona, e quindi è poca, c'è la Lombardia e in Lombardia ha avuto il sopravvento il generale buon senso di tutte e due le parti. Nè — mi consenta — vale ricordare, come ha fatto lei, le vecchie clausole vessatorie più nella forma che nella sostanza contenute nei contratti di mezzadria anteguerra o soprattutto nei contratti della Toscana medioevale, dove si parla di cento uova e due paia o tre di polli, perchè sono richiami che fanno colore, ma che non fanno sensazione. Essi hanno solo la trasparenza semmai di vecchi fantasmi che non possono rappresentare una minaccia in un'era di progresso e di libertà come quella in cui viviamo oggi.

Il capo primo della legge, che si occupa della durata dei contratti a coltivatore diretto, fissa la stessa a un minimo di sedici anni. La durata dei contratti che hanno avuto inizio prima del 1948 viene prorogata di altri dodici, per cui in realtà il colono resterà sul fondo per mezzo secolo. Per le annate successive al 1960 il mezzadro disporrebbe per altri sedici anni di una terra che non è sua.

Ora, dai rilievi avanzati dalla Commissione giustizia non mi pare che sino al momento si sia tenuto conto di ciò e c'è da augurarsi che il relatore, quando si passerà all'esame dei singoli articoli, vorrà provvedere in proposito. Infatti con una durata così lunga del contratto, quando manchino o siano insufficienti i criteri per determinare congruamente il canone o nel caso che quest'ultimo non sia costantemente adeguato alla produttività del fondo e alla svalutazione della moneta, si verrà a creare evidentemente una situazione sperequativa tra le posizioni dei due soggetti, il concedente e l'affittuario, con un sostanziale svuotamento dei contenuti di indirizzo della proprietà del locatore.

Non può neanche passare inosservato il rilievo che riguarda l'affitto particellare e la legittimità dei poteri, che verrebbero conferiti alla regione, di incidere sia pure indirettamente sugli elementi e sul contenuto di un rapporto che è di indirizzo privato e precisamente sulla durata del contratto.

L'articolo 5, che tratta del recesso dal contratto di affitto e dei casi di risoluzione, mi sembra semplicemente assurdo perchè consente all'affittuario di tenersi la terra finchè gli fa comodo e di poter recedere in qualsiasi momento con un preavviso che inizialmente nella legge era di sei mesi e che ora è stato portato ad un anno. Da ciò emerge una situazione unilaterale che permette al coltivatore di tenersi la terra fin quando gli convenga e di disfarsene invece al momento più opportuno. Il concedente in sostanza anche in questo caso è indifeso. E se fosse per caso un emigrante? Si troverebbe costretto ad abbandonare il lavoro nel paese che lo ha ospitato, a rimpatriare per cercarsi un nuovo affittuario o gestire la propria terra abbandonata non si sa in quale stato e con quali strascichi giudiziari.

L'articolo 5 ha subìto una radicale trasformazione ma non ha chiarito quali siano

gli effettivi rischi del proprietario rispetto all'affittuario moroso, al quale di fatto viene concesso di pagare con ritardo e cioè, volendo, di ottenere fraudolentemente, se il ritardo supera anche un solo anno, una riduzione del dieci-quindici per cento sull'affitto. Infatti non è precisato qual è il termine massimo per pagare.

Per quanto riguarda poi l'articolo 6, concernente la definizione di coltivatore diretto, non si comprende come si possano considerare affittuari coltivatori diretti coloro che hanno una forza lavorativa costituente solo un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

È per questo che, come dicevo all'inizio, la legge è fatta per metterci dentro sano e salvo il coltivatore diretto o un sedicente coltivatore diretto. È infatti un privilegio che si concede al coltivatore diretto che per i due terzi della forza occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo può servirsi benissimo dei braccianti agricoli diventando così a sua volta un secondo proprietario. Avrà quindi il privilegio di assicurarsi il fondo senza avere, fino ai limiti dei due terzi, ripeto, l'obbligo di coltivarlo con le proprie braccia o con quelle della famiglia.

L'articolo 7 poi ammette nella categoria dei coltivatori diretti i giovani laureati o diplomati di scuole con indirizzo agrario che si impegnino ad esercitare in proprio, obbligandosi alla coltivazione del fondo per almeno dieci anni (da portare, da quello che ho sentito dal relatore, a nove anni, con la riduzione cioè di un anno). È assurdo, onorevoli colleghi, esigere un impegno di così lunga durata, quando con l'articolo 5 si concede all'affittuario la possibilità di recedere dal contratto e di abbandonare il fondo con un semplice preavviso di sei mesi (che ora è stato portato ad un anno), mentre nella legislazione olandese, ad esempio, la disdetta deve essere anticipata di un anno e mezzo; e ciò senza concedere al proprietario che assume l'impegno gli imprevedibili casi di forza maggiore che possono essere tanti (malattia, decesso, richiami militari), che possono verificarsi in un così lungo periodo di tempo, aprendo così la porta a liti interminabili soprattutto se il proprietario avrà nel frattempo apportato notevoli miglioramenti sostanziali al proprio fondo.

Procedure poi piuttosto complesse e macchinose sono previste all'articolo 9 che rappresenta un evidente sforzo per ovviare, con rattoppi inconsistenti, all'irrisorietà dei canoni basati sui redditi catastali di 40 anni orsono. Viene stabilito che, in attesa della revisione generale degli estimi catastali, si seguano particolari procedure di calcolo del canone stesso, per le situazioni per le quali esiste una effettiva sottovalutazione dei redditi iscritti in catasto (primo comma) e per i casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge (secondo comma).

Va al riguardo osservato che se c'è, se risulta una sottovalutazione, come si indica nel testo, vuol dire che c'è già, che è effettiva, per cui l'aggiunta esplicita, a mio modesto avviso, è assolutamente superflua.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* B O N I N O) . Si potrebbe invece semplificare per tutti i casi di sottovalutazione dei redditi e quindi di sperequazione dei canoni, indipendentemente dal grado di gravità, con un'unica procedura, comprendente l'applicazione di coefficienti di moltiplicazione provvisoria diversi da quelli stabiliti dal successivo articolo 10, salvo conguaglio e precedenza assoluta nella revisione dei dati catastali. In ogni caso, onorevoli colleghi, qualunque marchingegno si tenti di attuare, non sarà mai possibile giungere ad un canone equo finchè si resterà ancorati a redditi catastali sulla base della media dei prezzi correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione del triennio 1937-40.

La Corte costituzionale, pur non arrivando a dichiarare incostituzionale l'ancoraggio al reddito catastale, nella ribadita speranza che non si applichino gli irrisori coefficienti di moltiplicazione, ha ritenuto di dover riconoscere che il catasto è oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare l'effettiva realtà dei fondi rustici, sia per quanto concerne la qualità di coltura e le classi di produttività sia per la consistenza di fabbricati, impianti ed investimenti fissi, non valutati in catasto, anche a causa della notoria lentezza e difficoltà delle operazioni di revisione.

Riferendosi poi ai coefficienti di moltiplicazione 24 e 55, stabiliti dalla legge n. 814, la Corte nel dichararli incostituzionali con l'ultima sentenza ha osservato che questa norma è una misura assolutamente inidonea a consentire alle Commissioni tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dal proprietario.

Anche l'articolo 10 è mantenuto ancorato ai redditi catastali, portando i coefficienti a 36 e 85; assommando agli 85 punti i 15 punti relativi alla presenza eventuale di fabbricati ed investimenti nei fondi e aggiungendovi 60 punti di cui dispongono le regioni, si arriva ad un totale di 160 punti che, a parte il fatto che questa è la punta massima e non è la punta media, sono ben lontani dall'assicurare al canone la corrispondenza, richiamata dalla Corte, con l'effettiva produttività dei fondi. Dubito poi che le regioni, per la loro colorazione politica, vorranno applicare questa maggiorazione ai concedenti, che sono in realtà in minoranza.

Ma vi è di più: per consentire ai colleghi una più severa valutazione sulla congruità o meno dei coefficienti proposti nel testo della Commissione, ricordo che già nella prima sentenza n. 155 del 1972 la Corte costituzionale, partendo da dati risultanti da uno studio effettuato con il metodo del campione dell'amministrazione del catasto e applicando i coefficienti di svalutazione della lira al 1971, indicò, riferendosi naturalmente a quest'organo legislativo, che i coefficienti di moltiplicazione avrebbero dovuto raggiungere — ed eravamo nel 1972 — i valori di 38 come minimo e 105 come massimo.

Con l'articolo 13 vengono consentite opere di miglioramento sia del fondo che dei fabbricati rurali, purchè esse corrispondano ai programmi regionali di sviluppo della zona in cui è ubicato il fondo; ora mi appello a lei, onorevole Ministro: tutti sappiamo come funzionano le regioni in questo momento; altri compiti, altri impegni, altre continue costanti inadempienze; nulla quindi di più generico, anche se nella normativa vengono indicate le procedure per introdursi in questo labirinto di contestazioni.

Per il regime del subaffitto previsto dall'articolo 16 c'è da fare una considerazione che ritengo morale più che politica, cioè che tra il concedente della terra e colui che la dovrebbe effettivamente coltivare la legge permette che vada ad inserirsi l'affittuario, che così trae un beneficio senza essere il possessore nè l'effettivo coltivatore della terra, cioè senza alcun merito proprio. Il voler limitare il diritto del locatore a richiedere poi la nullità del subaffitto nei primi tre anni significa voler ignorare come un subaffitto possa essere operante anche senza contratto e come sia difficile, se non pressochè impossibile, determinare l'inizio, la durata, le condizioni, perfino il soggetto.

Il subaffitto, a mio modesto avviso, non dovrebbe essere per nessun motivo concesso, perchè si crea una rendita parassitaria e perchè oggi la terra non è condizione di assicurare un reddito sufficiente a tre categorie ben distinte: i proprietari, gli affittuari e i subaffittuari. Ricordo che la legge olandese sottopone il subaffitto all'assenso del concedente. La cessione poi obbligatoria delle scorte e i criteri che la regolano non sono, a mio modesto avviso, nè equi nè precisi. Il concessionario ha diritto a prelevare le scorte pagandole in quattro semestri, cioè pagando in quattro semestri quanto il proprietario probabilmente ha pagato per contanti e, se a rate, pagando sul prezzo gli interessi bancari, che sono certamente maggiori di quelli previsti nell'articolo stesso. La riserva di proprietà sulle scorte riguarda scorte

in prevalenza mobili e la cui alienazione è tutta nelle mani dell'affittuario.

Mi avvio rapidamente alla fine. Nè ci pare logico ammettere alla conversione la famiglia del concessionario fino a quando comprenda almeno un'unità attiva anche al limite massimo di 60 anni (è un'osservazione che ha fatto dianzi anche il senatore Cifarelli), consentendo ai contratti di affitto di protrarsi anche per altri 16 anni; e lo si può considerare certamente un buon augurio per l'affittuario, che dovrebbe essere in condizione di lavorare fino a 76 anni.

Di contro poi, con l'articolo 33, al comma *b*), si concede il diritto di ripresa al proprietario coltivatore diretto che abbia nella famiglia, al momento dell'intimazione della disdetta, almeno una unità lavorativa inferiore ai 55 anni. La differenza di cinque anni fra le due posizioni non ha nessuna giustificazione nè politica e neppure direi sanitaria. Penso che sarebbe opportuno ridurre questo divario tra le due posizioni.

Ma non finiscono qui le disparità perchè il proprietario non deve avere altri fondi che in atto assorbano la forza lavorativa sua e della sua famiglia in ragione della metà, come se fosse possibile misurare, senatore Fabbri, con obiettività, realismo la forza lavorativa di un'intera famiglia, adottando magari uno di quei marchingegni che lei forse ricorda da giovanotto, quando nei parchi di divertimento eravamo nella possibilità di misurare la nostra forza muscolare magari pagando. Perfino l'emigrato, se sono trascorsi più di cinque anni da quando è andato a cercare lavoro all'estero, non potendosi riprendere il fondo, viene anch'egli emarginato. Così si colpisce l'emarginato anziano che, dopo aver fatto economie e sacrifici ed avere inviato i propri risparmi in Italia a liquefarsi, vuole tornare nel proprio paese per migliorare il proprio fondo, per trascorrervi operosamente — se gli è possibile — il resto della propria vita. Ora, dopo questo esame rapido della legge, ricca di norme tortuose, debbo trarre delle conclusioni. E mi riporto integralmente a quello che ha detto il senatore Brugger il quale avrebbe dovuto sentirsi certamente più garantito perchè nella sua regione Trentino-Alto Adige esiste ancora un catasto austriaco che certamente è più funzionante di quello italiano. Il senatore Brugger che cosa dice? Propone di sostituire il macchinoso procedimento di determinazione dei canoni con il più semplice riferimento al raccolto, così come è stimato da competenti operatori agricoli. Il canone dovrebbe essere pagato in natura, cioè con i prodotti della terra o con il loro equivalente valore, in modo che se l'annata sarà favorevole lo sarà sia per il proprietario sia per l'affittuario; se l'annata sarà contraria ne subiranno entrambi le conseguenze e avranno la possibilità di raccomandarsi al patrono locale per l'anno successivo.

In agricoltura, voi lo sapete, il risultato non dipende semplicemente dalla volontà degli uomini ma dipende da quello che il cielo ci elargisce dall'alto. La legge, se rimanesse così, favorirebbe in realtà solo gli avvocati. La legge Cipolla-De Marzi ha tenuto impegnati tutti i tribunali d'Italia a dirimere casi controversi, ad emettere ordinanze con cui si sono sollevate questioni di legittimità costituzionale dei vari articoli della legge 11 febbraio 1971 e della legge 10 dicembre 1973, n. 814. La Corte costituzionale, con la sentenza del 19 dicembre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quegli articoli delle due citate leggi. Vogliamo che questa legge, solo perchè qualcuno ha detto che se la legge non funziona si può cambiare la Costituzione, debba ricominciare a dare lavoro agli avvocati, ai tribunali, alla Corte costituzionale inasprendo i rapporti già tesi tra gli attuali compartecipi della conduzione dei fondi rustici?

Con questa legge noi otterremmo pressappoco i risultati che si sono avuti con tutte le precedenti, senza incrementare la produttività, senza indirizzarla verso quelle produzioni che sono indispensabili e senza ridurre quelle produzioni in eccesso per le quali ogni anno lo Stato spende decine di miliardi per distruggere alcuni prodotti del suolo e per assicurare ai contadini un reddito che rappresenta un grosso peso per la collettività nazionale, anche se in un certo qual modo ci viene ricompensato dalla CEE. Le considerazioni che ho avanzato non si ispirano a tentativi di insabbiamento ma di maggio-

re e possibile riflessione, nè a preconcetti ideologici: esse, credetemi, hanno un unico intento, di contribuire semmai a formulare una legge che non sia punitiva nei confronti di una parte sociale e ristabilisca operosi (non parlo di equi o cordiali) rapporti tra i protagonisti di uno sviluppo agricolo, nel reciproco rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Se così non potesse avvenire, se il testo della legge rimanesse come è stato presentato in Aula, evidentemente non potrebbe avere il nostro voto favorevole. Grazie. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Miraglia. Ne ha facoltà.

M I R A G L I A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in questo intervento mi limiterò a sviluppare prevalentemente temi legati alla realtà contrattuale del Mezzogiorno, dove i patti agrari di colonìa parziaria, di mezzadria ed atipici sono ancora molto diffusi, rappresentando una delle cause del sottosviluppo meridionale. Considererò, inoltre, quale risposta ed in che termini il testo unificato, già approvato dalla Commissione agricoltura del Senato, dà alle richieste provenienti dal mondo contadino, in attesa da molti anni di un provvedimento legislativo in grado di fornire soluzioni certe e soddisfacenti alle questioni al nostro esame.

L'esigenza di pervenire all'unificazione dei vari contratti agrari presenti nella realtà del nostro paese in quello più modernamente articolato e più rispondente alle esigenze produttive ed alle capacità imprenditoriali dei titolari, che è il contratto di affitto, regolato dalla legge n. 11 del 1971, è venuta emergendo con più forza in questi ultimi anni tra le diverse forze politiche democratiche sotto la spinta e come risultato di una rinnovata ed unitaria pressione delle organizzazioni professionali e sindacali agricole. Tale esigenza partiva e parte dalla consapevolezza che ogni ulteriore ritardo nella trasformazione contrattuale si traduce, come l'esperienza del passato ha dimostrato, in una ulteriore cacciata di forze contadine dalla terra e sempre più spesso nella riduzione delle produzioni, fatti questi che hanno inciso negativamente sugli aspetti sociali ed economici dell'agricoltura nazionale.

La battaglia per la trasformazione dei contratti ha interessato ed impegnato in tutti questi anni regioni mezzadrili, coloniche e migliaia di amministratori comunali che in numerose assemblee e manifestazioni tenute in molte città italiane e nell'importante convegno di Macerata, organizzato dalla regione Marche, hanno ripetutamente sollecitato il Parlamento nazionale a dare risposte pronte ed adeguate al problema della trasformazione dei contratti al fine di valorizzare l'imprenditorialità contadina e dare così uno sviluppo nuovo all'agricoltura, salvaguardando l'occupazione in importanti e vaste zone del nostro paese.

Certo un'ottima legge sui patti agrari non può risolvere tutti i problemi attualmente aperti nelle campagne. Non è possibile infatti prevedere un effettivo elevamento del livello di lavoro e di vita dei coltivatori senza la realizzazione di nuovi rapporti con l'industria e la presenza dei produttori nel sistema di trasformazione e commercializzazione, ma è anche vero che l'attuale assetto di conduzione e di proprietà ha costituito una forte remora per la trasformazione in senso moderno della nostra agricoltura. Il peggiorato rapporto dell'agricoltura del nostro paese nei confronti di quelle degli altri paesi della Comunità, accentuatosi negli ultimi anni, trova spiegazione e riscontro sia nella debolezza del tessuto strutturale delle nostre aziende agricole nei confronti del mercato e dell'industria, sia nella permanenza di forme di conduzione della terra, soprattutto nel Mezzogiorno, arcaiche e di tipo feudale, come quelle legate ai contratti di mezzadria, colonìa e compartecipazione.

Di fronte ai guasti provocati nel nostro paese dalla politica agricola comunitaria che ha privilegiato i prezzi di alcuni prodotti del centro-nord dell'Europa a scapito del miglioramento delle strutture di base per un più economico e razionale esercizio dell'attività agricola nazionale, oggi opportunamente si insiste, nel dibattito economico e politico, sulla necessità ed urgenza di modificare tali scelte ed indirizzi anche per attrezzare

meglio la nostra agricoltura a fronteggiare la concorrenza proveniente da altri paesi con agricolture similari, futuri *partners* della Comunità. Si dimenticano molto spesso le inadempienze e le responsabilità dei passati Governi per non aver attuato con prontezza quel poco di politica strutturale che ci era dato di realizzare attraverso il recepimento e l'adattamento più confacente alla multiforme realtà agricola, delle direttive comunitarie e non si valuta con esattezza, in termini di cattiva utilizzazione di risorse e di perdita di energie vitali, quello che ha rappresentato la ritardata riforma dei patti agrari per l'agricoltura nel nostro paese.

L'applicazione dei regolamenti comunitari inoltre per alcuni prodotti tipici del Mezzogiorno, ad esempio l'olio d'oliva e il grano duro, ha rinforzato ed alimentato le posizioni di rendita parassitaria con il risultato che la proprietà assenteista, per utilizzare in esclusiva, senza spartire con coloni e mezzadri, i fondi comunitari erogati indiscriminatamente, ha incentivato la fuoriuscita dei coltivatori a contratto dai fondi, non attuando piani di investimento e di ammodernamento colturale. Per cui si può concordare solo in parte con quanti affermano che la lievitazione del prezzo della terra è legata in prevalenza alla richiesta da parte di estranei al settore agricolo del bene terra come semplice bene rifugio, come puro immobilizzo di capitale, in quanto il sistema di agevolazioni e di provvidenze elargite senza particolari condizioni, attualmente vigente in agricoltura — crediti a basso tasso di interesse, integrazioni di prezzo comunitarie, eccetera — si traduce ben presto in rendite supplementari per le aziende di maggiori dimensioni, alimentando il gioco al rialzo dei valori fondiari, prontamente sfruttato da elementi esterni che acquistano la terra non tanto animati da propositi di sviluppo degli investimenti, quanto da meri scopi speculativi.

In questo quadro, senza la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, se non alle briciole, per intensificare i processi produttivi ed ampliare le maglie aziendali, le forze contadine, specie quelle più deboli costituite da coloni e mezzadri, nell'attesa vana in tutti questi anni di una promozione sociale ed economica che esaltasse il ruolo già rivestito, anche se non riconosciuto, di piena imprenditorialità sulla terra, hanno dovuto soccombere ed abbandonare la partita, concorrendo a determinare quell'esodo massiccio dalle campagne che ha caratterizzato gli anni trascorsi e che tanti danni ha causato per le sue proporzioni e per la mancata regolazione al settore primario della nostra economia.

A pagare lo scotto più elevato per tale processo sono state proprio quelle forze coloniche e mezzadrili tra le più intraprendenti e vitali, che maggiori meriti anche storici hanno avuto nel determinare l'evoluzione della economia agricola di vaste aree del nostro paese, in particolare del Mezzogiorno, facendo assumere al paesaggio agrario quel volto nuovo per la presenza di vigneti ed oliveti, così come oggi è da noi conosciuto ed apprezzato.

Da qui il processo di senilizzazione che ha colpito soprattutto queste forze e la scarsa attrattiva esercitata dalla terra sui figli di coloni e mezzadri, che giustamente non sono disposti oggi a seguire i padri in un lavoro subalterno e sottoretribuito anche rispetto agli stessi braccianti che pure ricevono una paga media inferiore del trenta per cento nei confronti di quella degli edili, ultimi nella graduatoria delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Di riflesso, il vuoto lasciato nelle campagne dalle forze contadine non è stato colmato e si è assistito e si assiste nelle grosse aziende in cui prima erano presenti coloni e mezzadri al disimpegno colturale e anche all'incoltura, come ripetutamente denunciato dalle organizzazioni sindacali e professionali agricole, preoccupate del calo dell'occupazione in tali aziende e delle conseguenti ripercussioni negative sullo sviluppo economico complessivo di vaste aree del paese.

Certo è che la proprietà assenteista, tradizionalmente legata alle posizioni di rendita fondiaria, consolidata a spese del lavoro contadino, dopo aver provocato l'espulsione di coloni e mezzadri dalla terra, ha accusato la mancanza di queste forze, ma non essendo in grado di supplire per sue innate debolezze alle effettive capacità imprenditoriali e di

lavoro dei coltivatori a contratto, ha ripiegato sull'immobilismo colturale, cercando ed ottenendo contropartite nel settore dei finanziamenti pubblici incontrollati, nell'area pubblica assistita.

Se questa, a grandi tratti, è la situazione come si è venuta determinando nell'agricoltura dell'Italia centrale e meridionale, anche se si deve riconoscere che in alcune aziende capitalistiche ex-coloniche e mezzadrili si è seguìta una linea di maggiore dinamismo produttivo, in relazione soprattutto alla forte iniezione dei capitali pubblici impiegati, gli effetti sul piano produttivo e sociale sono stati: una generale flessione delle produzioni tipiche in tali aree, particolarmente in quelle a produttività marginale non in grado di remunerare adeguatamente il lavoro contadino, anche in conseguenza dei mancati investimenti da parte della proprietà per il rinnovo ed ammodernamento delle strutture fondiarie; e l'abbandono in massa delle zone mezzadrili e coloniche da parte delle forze contadine, non tamponato e contrastato da idonei interventi legislativi per adeguare alla nuova realtà socio-economica del paese la posizione dei lavoratori a contratto.

Partendo da queste considerazioni ed esigenze, reclamate a gran voce nel corso di questi anni dalle categorie contadine interessate che rappresentano insieme alle altre il fulcro dell'economia agricola nazionale, come sottolineato anche dal senatore Truzzi nel suo intervento, il nostro partito ha ripetutamente presentato all'inizio di ogni legislatura proposte di legge intese a trasformare in affitto i contratti agrari mezzadrili, colonici e atipici ancora vigenti nel nostro paese. La trasformazione in affitto, come regolata dalla legge n. 11 e successive, infatti, consente di conseguire numerosi ed importanti risultati: innanzi tutto allarga il numero degli imprenditori autonomi in grado di esercitare le loro crescenti capacità produttive; inoltre, rendendo possibile un più efficace intervento dei titolari di contratto nell'esecuzione delle opere di miglioramento necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, crea le condizioni per i mezzadri e coloni, in quanto lavoratori, di realizzare una più elevata remunerazione del loro lavoro e di quello dei familiari. Pertanto, « per motivi di ordine economico, sociale e di corretta applicazione di taluni nuovi princìpi contrattuali conquistati nel dopoguerra », si afferma nella relazione introduttiva del disegno di legge del Gruppo comunista, presentato contestualmente nei due rami del Parlamento all'inizio di questa legislatura in data 11 agosto 1976, « è necessario oggi fare un concreto e positivo passo in avanti, consolidare quanto già è ottenuto e procedere alla trasformazione dei contratti agrari in affitto. Questa, del resto, è la tendenza indicata dalla legge n. 756 e da tutta l'esperienza dell'agricoltura comunitaria ».

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a qusto punto della discussione ad alcuni interrogativi mi preme di dare risposta per sapere prioritariamente in che misura il nuovo testo concordato, frutto di un laborioso lavoro nel comitato ri stretto prima e in Commissione agricoltura poi, corrisponde alle speranze e alle attese del mondo contadino. Il lungo tempo trascorso per approntare il testo unificato e per l'approvazione in Commissione delle nuove norme (un anno e mezzo circa) dà la misura delle difficoltà che si sono dovute superare per conciliare divergenti punti di vista ed evitare contrapposizioni e spaccature che avrebbero rinviato *sine die* la soluzione di problemi ormai maturi per essere affrontati e definiti. Naturalmente il testo proposto per l'Aula riporta solo parte delle richieste avanzate dal Gruppo comunista, formulate nei disegni di legge presentati; la complessità della materia trattata e la posizione differente dei Gruppi sui diversi punti comportavano necessariamente l'approdo ad un testo nuovo ed inedito, espressione di una difficile opera di mediazione. Il problema vero però, in questa sede, non è tanto quello di vedere se il testo concordato si avvicina più alle posizioni di questo o quel Gruppo politico quanto quello di verificare se le nuove norme concordate corrispondono alle più volte ribadite esigenze di realizzare più equi rapporti sociali nelle campagne ed incrementare la produzione agricola nazionale. Ebbene, su questi punti sufficientemente positivo è il giudizio che esprimiamo sulla parte del testo che regola il contratto d'affitto, sulla quale è sta-

to possibile realizzare con più facilità tra i Gruppi convergenze sui vari aspetti esaminati. In passato, del resto, ad una nuova regolamentazione del contratto d'affitto dei fondi rustici si era potuti giungere — significative le ultime due tappe rappresentate dalla legge n. 11 del 1971 e dalla legge n. 814 del 1973 — proprio attraverso uno sforzo unitario in Parlamento tra le più importanti forze politiche democratiche.

Inoltre, alcune norme accolte dalla Commissione con le quali si introducono correttivi alla legislazione vigente hanno anticipato le stesse osservazioni della Corte costituzionale, con ciò dimostrando l'infondatezza di un atteggiamento pregiudizialmente ostile e punitivo nei confronti della proprietà attribuito ad alcune componenti della Commissione da parte di ben orchestrate campagne di stampa. In tal senso, giusta e realistica nell'ambito dell'impianto delle leggi precedenti ci pare l'esigenza, rispettata nel testo, di elevare i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, così come valida può considerarsi, in un'epoca di forte dinamismo economico, come l'attuale, l'introduzione di un altro elemento correttivo, il mutamento del valore della lira, insieme a quelli già presi in considerazione dalle precedenti leggi, ai fini del calcolo dei canoni d'affitto. È possibile così, attraverso una parziale indicizzazione dei canoni in relazione al costante deprezzamento della nostra moneta, realizzare un certo automatismo dell'entità degli stessi ed evitare possibili future censure su quest'aspetto della legge da parte della Corte costituzionale.

Ugualmente apprezzabile valutiamo l'altro risultato, secondo indicazioni già contenute nella nostra proposta di legge, con il quale vengono messi a disposizione delle regioni coefficienti aggiuntivi per il calcolo dei canoni, allo scopo di evitare nell'ambito di una stesso territorio regionale sperequazioni fra zone omogenee e così raggiungere l'obiettivo di un'effettiva equità dei canoni.

La durata minima e certa dei contratti d'affitto per il coltivatore diretto rappresenta inoltre uno degli aspetti più importanti ed attesi del testo concordato con il quale si consente al nostro ordinamento legislativo di uscire dal regime di proroga che si trascina dal lontano 1938. Le categorie direttamente coinvolte — concedenti, concessionari coltivatori — giustamente ritengono che il regime di proroga non può protrarsi a tempo indeterminato e che deve trovare superamento con la fissazione della durata minima dei contratti, analogamente a quanto si è provveduto a fare con la legge n. 11 a favore degli affittuari conduttori. Peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 23 aprile 1974, ripristinando le norme già abrogate dalla legge n. 11 in materia di proroga dei contratti agrari, ha permesso ai proprietari concedenti, nel vuoto legislativo di questi anni, di escomiare dai fondi concessionari, affittuari, coltivatori diretti, mezzadri e coloni dietro semplice presentazione di piani di trasformazione colturale, così vanificando una conquista degli anni passati, il regime di proroga per i coltivatori a contratto che ha permesso di assicurare stabilità sul fondo al contraente più debole.

Pertanto, regolamentando adeguatamente la materia in oggetto, come si tenta di fare con il testo concordato qui al nostro esame (anche se alcuni punti non riflettono totalmente le posizioni del mio Gruppo, come può evincersi scorrendo la ricca documentazione prodotta sull'argomento dalla Commissione specifica) si cerca di dare da un lato sicurezza e prospettiva alle parti direttamente interessate al contratto di affittanza, ai fini di una sua maggiore diffusione, dopo la contrazione degli ultimi anni, per l'ampliamento delle imprese contadine e dall'altro si consente, con la fissazione della durata del rapporto, una impegnata programmazione di sviluppo occupazionale, produttivo, strutturale, colturale delle aziende che praticano l'affitto, prevedendo un equo indennizzo per gli affittuari che migliorino i fondi.

Sugli altri aspetti del testo concordato, relativi all'affitto, non mi soffermo, avendolo fatto pregevolmente nell'introduzione il relatore senatore Fabbri e nella discussione generale, prima di me, per il Gruppo comunista, il senatore Pegoraro. Ritengo invece di evidenziare, prima degli elementi positivi, aspetti non soddisfacenti contenuti nel testo unificato, nella parte che tratta la con-

versione in affitto dei contratti associativi. L'insoddisfazione deriva anche dal fatto che, mentre da una parte si è realizzata una condizione, posta *sine qua non*, per la trasformazione di tali contratti, quella della revisione in senso più favorevole per la proprietà del contratto d'affitto come regolato nel testo unificato, allo scopo di ridurre le resistenze opposte dai concedenti alla conversione, dall'altra, invece di aumentarle, si sono limitate le possibilità per mezzadri, coloni, compartecipanti e soccidari di ottenere la trasformazione contrattuale, col risultato di escludere da tale conversione una buona parte del Mezzogiorno e parte del centro del paese.

Già in fase di indagine conoscitiva la Commissione agricoltura aveva avuto modo di registrare gli umori e le tendenze dei rappresentanti dei concedenti a mezzadria e a colonìa e di valutare le vere e proprie chiusure provenienti da tali categorie di fronte a una prospettata evoluzione in senso moderno e socialmente più rispondente dei contratti associativi. Tali resistenze, influenzando alcune componenti politiche della Commisisone, si sono manifestate in vario modo con manovre ritardatrici e sabotatrici, confluendo infine nella presentazione da parte di alcuni senatori della Democrazia cristiana dell'emendamento 21-*bis* al testo concordato, sul quale per qualche mese si è impantanato il lavoro di Commissione col rischio di riportare indietro e di far azzerare tutti gli sforzi compiuti in precedenza dai vari Gruppi democratici per trovare insieme sui diversi punti del testo soluzioni accettabili e concordate.

Questi particolari ritengo vadano ricordati, non per spirito di inimicizia verso alcuno, ma per segnalare il cammino difficile e tortuoso, distinto spesso da contrasti e scontri, che ha dovuto percorrere l'attuale testo per giungere all'approdo in quest'Aula.

Del resto è noto che proprio sui contratti associativi in passato si erano raggiunti momenti di maggiore tensione e di divaricazione tra le forze politiche in ordine alla soluzione da dare alla questione, con la conseguenza del continuo rinvio della definizione del problema, nonostante la pressante riproposizione e la forte spinta proveniente dal mondo contadino e le innumerevoli prese di posizione unitarie, in appoggio alle richieste delle organizzazioni sindacali e professionali agricole, da parte di consigli comunali, provinciali e regionali. Dopo l'approvazione dell'importante legge sugli affitti, la legge n. 11 del 1971, e la realizzazione, ad essa conseguente, di un punto di riferimento fondamentale ed obbligato per la conversione ed unificazione di tutti gli altri contratti, ben presto si è dispiegata in quella precedente e in questa legislatura l'iniziativa del mio partito intesa ad ottenere con la presentazione di successive proposte di legge la trasformazione dei patti associativi in quello di affitto. Ad essa hanno fatto seguito quelle del Partito socialista e, con molto ritardo, della Democrazia cristiana, segno evidente delle resistenze e delle contraddizioni esistenti in questo Gruppo nei confronti di una innovatrice e moderna regolamentazione dei patti agrari associativi.

Ebbene, sono stati i freni e gli ostacoli frapposti dall'ala più moderata e conservatrice della Democrazia cristiana insieme alle forze di destra dello schieramento politico che hanno impedito che si giungesse a convertire in affitto, unicamente su richiesta di una delle parti, tutti gli altri contratti agrari vigenti nel nostro paese, come indicato e richiesto nella proposta di legge del mio Gruppo e sollecitato dal movimento contadino. Sono state le manovre e le insidie di queste forze che, attraverso la presentazione dell'emendamento 21-*bis* al testo unificato, hanno teso ad escludere nei fatti dalla conversione in affitto, dopo averla ammessa solo in via teorica, la quasi totalità dei contratti agrari associativi.

Queste precisazioni sulla dislocazione delle forze in campo e sul lento procedere nella definizione della materia credo siano necessarie per comprendere il risultato raggiunto: parziale, contraddittorio, non certo pari alle attese dei lavoratori che non hanno mancato di segnalare in più occasioni e marcare carenze e limiti del provvedimento; ma in qualche modo il risultato, cui si è pervenuti con il testo approvato dalla Commissione agricoltura del Senato e qui al nostro esame, può dirsi apprezzabile. Innanzi tutto per aver affrontato con un unico provvedimento, anche se in titoli separati, come era giusto e logico che

fosse, la realtà contrattuale del nostro paese, che viene ricondotta attraverso un processo di semplificazione e di unificazione, nonostante le consistenti eccezioni previste, al contratto d'affitto, che così diviene base e denominatore comune per tutti gli altri patti agrari.

È un consistente risultato che la nuova legge persegue ed è un primo, anche se molto incompleto, tentativo di uscire dalla difformità ed atipicità della contrattazione agraria vigente per favorire con la sua evoluzione, oltrechè il processo di effettiva unificazione alle medesime condizioni di lavoro di vaste aeree del nostro paese, il processo di avvicinamento e di più completo inserimento nell'area comunitaria, che ha già superato e si è lasciata alle spalle da un pezzo un retaggio del passato, che nessuno rimpiange, eleggendo a strumento di ampliamento delle imprese agricole il contratto d'affitto modernamente concepito.

Altro risultato degno di rilievo mi pare quello relativo all'affermazione del principio della piena imprenditorialità del lavoro contadino, reso esplicito nella nuova legge e legato alla possibilità, pur con le notevoli limitazioni ricordate, della conversione in affitto dei contratti associativi. Si tratta in questo caso di un'importante conquista dopo le tappe intermedie raggiunte con la legge numero 756 del 1964, che aveva promosso il lavoratore titolare del contratto di mezzadria e colonìa parziaria dalla posizione di lavoratore subalterno, erogatore di pura forza lavoro, a coimprenditore e condirettore dell'impresa associata a parità con il concedente.

Con il nuovo testo, qui all'esame, la promozione di queste preziose figure sociali viene completata ed elevata al ruolo di piena titolarità della direzione dell'impresa allo scopo di rendere tali figure economiche protagoniste delle scelte più confacenti all'indirizzo complessivo aziendale nell'interesse della maggiore produzione agricola del paese.

Gli oppositori della legge, i nemici del nuovo ad ogni costo, più semplicemente i conservatori, si sono abbarbicati a questo aspetto della normativa per impedirle di fare passi avanti, sollevando questioni di legittimità costituzionale derivanti, a loro giudizio, dall'esproprio di impresa che la nuova legge consentirebbe. Ad essi ed alle loro obiezioni vorrei rispondere con delle domande: come pensano essi di superare la grave crisi economica in atto nelle zone mezzadrili e coloniche e di richiamare forze giovanili e vitali, se si lascia cristallizzare in tali zone l'iniqua pattuizione vigente, che già il legislatore nel 1964, prima, ha ritenuto giustamente di superare, vietando la stipula di nuovi contratti di mezzadria con la legge n. 756, ed attualmente la Commissione di merito, votando l'articolo 23 della nuova normativa, qui proposta, che riconduce all'affitto tutti i contratti agrari stipulati successivamente, e che implicitamente disconosce, al di fuori dell'affitto, gli altri tipi di contratto? Non si comprende perchè quello che fu possibile nel 1964, con la richiamata legge n. 756, che promuoveva anche se parzialmente il ruolo del coltivatore rispetto alla funzione svolta in precedenza, non debba poter essere continuato oggi, estendendo le prerogative dei lavoratori a contratto nelle aziende, dopo che i gravi fenomeni dell'esodo e della crisi agraria succeduti a quegli anni e tuttora in corso dovrebbero sollecitare i pubblici poteri ad apprestare quelle misure economiche e sociali adatte, che in una nuova normativa sui patti agrari non possono non trovare che il loro cardine imprescindibile.

La verità è, come l'esperienza e la storia ci dimostrano, che le facoltà, che la legislazione attuale consente alla proprietà, di esercitare insieme al lavoratore l'impresa e la direzione aziendale, vengono utilizzate prevalentemente dai concedenti per imbrigliare le iniziative dei coltivatori sui fondi, per mortificare ogni loro proposito innovatore, in definitiva per mantenere in una posizione di sudditanza i lavoratori della terra che conseguentemente non vengono messi in grado di sprigionare capacità di iniziativa e di lavoro, acquisite col duro tirocinio di decenni. Da qui l'immobilismo e la stagnazione economica delle vaste plaghe di territorio interessate da contratti agrari arcaici di tipo feudale. E poi, questa è un'altra domanda che vorrei porre: si parla di esproprio di impresa nei confronti dei concedenti attuato dalle norme qui in discussione; ma quali titoli di merito imprenditoriale possono vantare, ad esempio, le categorie dei

concedenti meridionali quando, affidando ai coloni il nudo terreno, come nelle colonìe miglioratarie, scaricano sul lavoro contadino le responsabilità più impegnative collegate alla riuscita e all'efficienza degli impianti? Ma anche ammesso e non concesso che vi siano tra i coltivatori a contratto dei ritardati, che pendono a bocca aperta dalle decisioni dei concedenti, come amano far credere i teorici dell'immobilismo nelle campagne, quando negano la validità della conversione in affitto che priverebbe, a loro detta, i concessionari dei « preziosi » consigli dei concedenti (ma, in proposito, dovrebbero spiegare questi teorici, in base al calcolo delle probabilità, perchè le stesse eccezioni negative non potrebbero manifestarsi anche nell'altra categoria) il problema va superato, io credo, nell'unico modo razionale oggi possibile, mediante servizi di assistenza tecnica, come molti se ne svolgono nel nostro paese, ma non tutti necessari ed utili, a favore dei poderi mezzadrili ed appezzamenti colonici da parte degli organi istituzionalmente preposti, enti di sviluppo agricolo, ispettorati agrari, eccetera, per promuovere iniziative di sviluppo produttivo nelle aziende.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sui limiti del testo, nella parte che si occupa dei rapporti associativi, già ha detto prima di me, egregiamente, il senatore Pegoraro, intervenendo per il mio Gruppo ed evidenziando le lacune e le carenze presenti nelle norme formulate; qui vorrei fare, prima di concludere, qualche ulteriore considerazione in merito.

Certamente gravi sono le limitazioni introdotte con gli articoli 25 e 26 alle possibilità di conversione e a dimostrare che esse sono state volute, come detto, dal settore meno aperto e più conservatore presente in Commissione, unicamente per ridurre la portata innovatrice del provvedimento, vi è la scarsa logicità e coerenza di alcune di quelle norme con il resto del testo.

Perchè, ad esempio, ai fini della conversione viene considerato il parametro dei due terzi del lavoro agricolo complessivo — punto *b*) dell'articolo 25 — impiegato dal lavoratore nel podere o fondo oggetto del contratto e non il parametro di un terzo, come previsto dall'articolo 6 del testo, che definisce la qualifica del coltivatore diretto?

Si è risposto in Commissione che la condizione più limitativa introdotta aveva la sua ragione nell'opportunità di selezionare per la conversione aziende di idonee dimensioni e più efficienti, secondo una terminologia ormai abusata.

Ma se questa era la ragione, rispettabile ma non del tutto condivisibile, perchè allora non far riferimento per il calcolo dell'ampiezza delle aziende contadine, ai fini della valutazione della validità, al coacervo dei fondi comunque posseduti e condotti dal titolare del contratto, secondo un criterio di razionalità che considera l'impresa nel suo complesso e non isolando le singole componenti?

Questi interrogativi li pongo, evidentemente, non per aprire il contenzioso sul testo concordato, dopo che già vi è stato il dibattito in Commissione, ma per rendere conto delle diverse posizioni di partenza e di alcune contraddizioni che una soluzione di compromesso inevitabilmente comporta.

Altro sbarramento posto dal disegno di legge in esame, che rende particolarmente onerose le condizioni di trasformazione, è costituito dal parametro del reddito annuale netto ricavabile non già dall'azienda del concessionario nelle sue diverse articolazioni fondiarie, ma dal podere o fondo oggetto di domanda, reddito questo che si richiede sia « pari almeno alla retribuzione annuale del salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona ».

Questa condizione difficilmente potrà essere raggiunta in molte aziende mezzadrili e nella quasi totalità delle aziende coloniche, anche considerando le ridotte capacità produttive che si riscontrano in tali aziende per la prevalente vetustà degli impianti arbustivi ed arborei e la presenza di strutture fondiarie nella generalità dei casi fatiscenti, a causa del disimpegno e dello sciopero degli investimenti attuato dalla parte concedente; nè, d'altro canto, la conversione del contratto viene facilitata, ad esempio, con la presentazione da parte dei concessionari di piani di trasformazione ed intensificazione col-

turale, riferiti a tutta l'azienda, insieme all'approvazione di detti piani da parte dell'organo tecnico, in quanto, oltre a questi adempimenti, si richiede, condizione ben più onerosa, che gli stessi vengano portati a compimento, lasciando pertanto in sospeso per molto tempo la possibilità per i concessionari di ottenere la conversione del contratto.

Come mai, allora, nonostante queste riserve e critiche del mio Gruppo espresse su questi ed altri aspetti del provvedimento, ci siamo accinti in Commissione a votare a favore delle norme qui richiamate?

Certo, considerate isolatamente, tali norme non avrebbero potuto ricevere il nostro consenso e la nostra approvazione, ma vedendole nel contesto del provvedimento, che presenta anche lati positivi, riteniamo di aver raggiunto un compromesso accettabile, che ci fa valutare, insieme agli aspetti negativi, quelli positivi.

E positive consideriamo le norme contenute negli articoli 27 e 28 del testo, anche se necessitano di alcuni leggeri ritocchi per renderle più chiare e meno esposte al contenzioso, così come ci sembrano degni di essere rilevati, fra gli altri, i risultati conseguiti con l'approvazione degli articoli 29 e 32.

Con i primi due, in pratica, vengono ad essere ridotti i negativi effetti esercitati dalle norme degli articoli 25 e 26, sui quali ci siamo soffermati, e viene facilitata la conversione dei patti associativi nelle aziende pluripoderali e nelle proprietà suddivise in più corpi di terreno, di estensione limitata, condotti da altrettanti coloni.

In questi casi, frequenti nel centro e sud del paese, laddove il contrasto di classe è stato più acuto in questi anni e più ampie sono le possibilità di puntare sull'associazionismo dei coltivatori, per realizzare unità economiche meno fragili, la rigidità della legge viene infranta e si aprono spazi per l'iniziativa organizzata dei lavoratori a contratto.

Certo questo è un risultato parziale, che giudichiamo insoddisfacente, in quanto esclude dalla conversione ampie fasce di territorio, e che perpetua nel paese, soprattutto nel Mezzogiorno, una situazione contrattuale ormai superata; ma non potevamo illuderci, di fronte alle accanite resistenze che hanno impedito per oltre un trentennio di vita repubblicana di pervenire ad una nuova normativa avanzata sui patti agrari, che queste non si facessero sentire anche in questa occasione, per frapporre intralci e per introdurre limitazioni al testo.

In conseguenza non siamo riusciti ad ottenere, per i titolari dei contratti associativi che non si trasformano, le stesse agevolazioni previste per gli affittuari, per quanto riguarda la durata dei contratti che, in questi casi, varia da 6 a 10 anni, invece che da 12 a 16 anni, come per l'affitto, anche se valutiamo positivamente, per considerazioni già svolte, che si sia usciti dal regime di proroga, per le notevoli eccezioni che ne limitavano la portata.

Senz'altro positivo, invece, va considerato il contenuto dell'articolo 32, col quale viene elevata del 12 per cento la quota dei prodotti ed utili spettante per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine al mezzadro, colono o compartecipante che non può ottenere la conversione del contratto in affitto, e ciò come limitato compenso per la mancata trasformazione.

Il problema dei piccoli concedenti, per l'elevamento dei canoni d'affitto e per il non raggiunto estendimento a tutti i titolari di contratti associativi della possibilità della conversione, che proprio nelle aziende più ridotte trova, per il meccanismo della legge, le più numerose eccezioni, si è posto in termini meno esasperati rispetto al passato e comunque è stato risolto, nel testo concordato, in modo soddisfacente sulla base di convergenze che è stato agevole trovare in Commissione tra i Gruppi democratici sensibili a questo problema.

Da segnalare infine, come comportamento non certo esemplare, quello tenuto dal Ministero dell'agricoltura e foreste in tutta la vicenda della legge, durante la quale scarsi, per non dire nulli, sono stati gli apporti alla discussione da parte dei rappresentanti del Governo ed i contributi per cercare di sbloccare in modo originale e creativo — ogni qualvolta se ne è presentata l'occasione, ed è avvenuto spesso in Commissione — gli intoppi che si sono registrati sui vari punti

del testo. Alla fine dei lavori si è verificato invece che il Governo, uscendo dal tradizionale disimpegno e mutismo, tramite una nota inviata dal Sottosegretario di grazia e giustizia al presidente della Commissione giustizia del Senato, ha assunto l'iniziativa di frapporre ulteriori ostacoli sul percorso del disegno di legge qui in discussione, sollevando una serie di eccezioni sul testo concordato, espressione di un paziente e lungo lavoro della Commissione di merito, allo scopo evidente di minimizzarne la portata e ritardarne l'approvazione.

In conclusione, senza entrare nel merito di altre questioni, legate al testo concordato, che pure andrebbero approfondite, riteniamo si possa dare nel complesso un giudizio moderatamente positivo sulla nuova normativa sui patti agrari elaborata ed approvata dalla Commissione agricoltura del Senato e qui al nostro esame, dopo che abbiamo rilevato limiti e carenze nel testo ed abbiamo manifestato riserve ed insoddisfazioni su alcuni punti.

L'augurio è ora quello che la buona volontà dei Gruppi politici democratici intervenga, in un ulteriore sforzo di possibili convergenze, per modificare in meglio ed accentuare la positività delle norme che andiamo ad approvare, per rendere questa legge più viva e più rispondente alle esigenze del mondo del lavoro e della produzione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Salvaterra. Ne ha facoltà.

S A L V A T E R R A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è certamente facile parlare ed esprimere giudizi sui problemi complessi affrontati dal disegno di legge al nostro esame; non è facile perchè la legge è frutto di una mediazione tra posizioni economiche divergenti se non addirittura contrastanti, quali sono appunto quelle dei proprietari concedenti e quelle di coloro che questi terreni usano come strumento di lavoro o come mezzo di esplicazione delle loro capacità imprenditoriali. Inoltre non è facile parlare di questa legge perchè è anche una mediazione tra posizioni ideologiche diverse e quindi, come è intuibile e comprensibile, può presentarsi in qualche punto contraddittoria. Per sgombrare il campo da equivoci premetto subito che non sono per la tesi liberista che vuole e reclama il non intervento dello Stato per regolare i rapporti fra i fattori della produzione o meglio tra i diversi possessori dei fattori della produzione, anzi non mi nascondo che ci sono oltre che valide ragioni economiche per giustificare questo intervento anche ragioni sociali e politiche di rilevante importanza. Quindi ritengo normale che un complesso sociale intervenga a porre dei vincoli alle azioni degli individui singoli che indirizzino e favoriscano lo sviluppo in una determinata direzione. Quindi ciascun individuo dovrà tener conto di questo sistema di vincoli nel porre il suo problema economico, nella scelta delle modalità e dei mezzi necessari per realizzare il suo massimo utile economico. Il legislatore però deve, nel porre i vincoli, avere ben presenti due esigenze fondamentali: primo, il rispetto del patto costituzionale, che deve essere il metro su cui misurare ogni nuova norma che si intenda introdurre; secondo, rispettare le regole fondamentali dell'economia perchè le norme introdotte non portino a far reagire il sistema economico in modo tale da distruggere ricchezza anzichè aumentare la disponibilità di beni e quindi il soddisfacimento dei bisogni.

Sappiamo che, almeno nelle intenzioni, le finalità che lo Stato si propone con il suo intervento in materia economica e nel nostro caso nel campo agricolo sono due: primo, ottenere il massimo di produzione agricola possibile per accrescere le disponibilità alimentari della nazione, quindi un fine precipuamente economico; secondo, perseguire determinati fini sociali, in questo caso la difesa delle classi ritenute più deboli, la difesa della remunerazione del lavoro che oggi è un valore di primaria importanza per tutte le forze politiche.

Anche il provvedimento al nostro esame va inquadrato ed accettato quindi in questa cornice, ma proprio perchè resti così inquadrato, proprio perchè deve tendere a questi traguardi che sono in sè accettabili

e da perseguire dobbiamo fare attenzione e non lasciarci trascinare da illusioni, dobbiamo sempre tenere presenti e la Costituzione che sta alla base del nostro patto sociale e le regole fondamentali dell'economia, i suoi princìpi perchè se non ricordiamo come si svolge il processo economico, da quali fattori e da quali moventi è determinato, con le nostre leggi possiamo vedere il sistema economico reagire con modificazioni inaspettate del tutto diverse da quelle che ci proponevamo ed aspettavamo.

Esempio emblematico di questo fatto è la legge sugli affitti ancora vigente che ha determinato la paralisi se non la morte del contratto di affitto che intendevamo privilegiare e che anche ora vogliamo privilegiare perchè lo riteniamo uno strumento in grado di concorrere al rilancio del settore agricolo da tante parti e con tanta forza reclamato. Al settore agricolo infatti oggi è rivolta l'attenzione dei politici, degli economisti e dell'opinione pubblica tutta intera. Dopo gli anno dell'abbandono, dopo averlo considerato un settore secondario, assistito, se non addirittura parassitario, ora si riscopre il settore agricolo, si torna a parlare di centralità dell'agricoltura, anche se poi in molti — e mi spiace dirlo — gli atteggiamenti concreti contraddicono queste affermazioni per cui è opportuno il richiamo alla necessità che questo atteggiamento verso la centralità dell'agricoltura non sia una moda ma una convinzione da esplicare anche nei comportamenti concreti.

Oggi alla potenzialità dell'agricoltura possiamo richiedere di aumentare le sue produzioni e quindi di concorrere al risanamento economico della nazione; alla potenzialità dell'agricoltura possiamo oggi domandare di dare un contributo a risolvere i problemi dell'occupazione, in modo particolare con lo sviluppo delle industrie di trasformazione dei prodotti; ad essa possiamo anche guardare per determinare quel nuovo modello di sviluppo della società da tutti reclamato, modello più umano, più rispettoso dei beni naturali, più pregnante di solidarietà; tutti valori, questi, che almeno in parte il mondo agricolo ha conservato.

Per rispondere poi a questa richiesta, per soddisfare queste aspettative è necessario naturalmente che la nostra agricoltura faccia un grande salto di qualità, si deve razionalizzare, si deve immettere nel torrente europeo, deve svecchiare mentalità e metodi, dare più spazio e più risalto alla capacità imprenditoriale, alla scienza, alla tecnica, alla cooperazione, alla integrazione del settore agricolo con il settore industriale. Sono convinto che tutte le forze politiche si pongono questi traguardi e lo dimostra la serie di leggi già approvate o all'esame del Parlamento che riguardano il settore. Ricordo la legge « quadrifoglio », la proposta di legge di riforma dell'AIMA, la legge sull'associazione dei produttori, la legge sulle terre incolte, la legge appunto sui patti agrari che stiamo esaminando: ed è da questo insieme di leggi che dovrebbe nascere ed emergere la nuova agricoltura italiana, capace di soddisfare le esigenze alimentari della nazione e competitiva nel confronto con le altre agricolture europee.

Venendo poi ad esaminare alcuni punti della legge ora al nostro esame, dirò che la filosofia che la anima è che i rapporti tra proprietà ed impresa dovrebbero essere regolati obbligatoriamente tramite il contratto di affitto e quindi si dovrebbe giungere alla scomparsa della mezzadria e delle colonìe, cioè di tutte le forme di contratti associativi tipici della sola agricoltura italiana. Secondo questa filosofia, l'affitto può determinare un sensibile miglioramento agricolo in quanto è più facile trovare alte capacità imprenditoriali, capacità tecniche e finanziarie quando l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, come avviene appunto nel caso dell'affitto. Questa affermazione può essere vera quando ci troviamo di fronte ad un proprietario che svolge un'altra attività professionale o si occupa solo marginalmente della azienda agricola. Quindi, da un punto di vista teorico posso convenire e convengo, ma convengo solo quando si sia di fronte ad un vero contratto di affitto, come quello vigente negli altri paesi europei della Comunità e non quello in vigore da noi che corrisponde ad un esproprio mascherato ed ha portato alla paralisi del contratto stesso,

ha frenato di conseguenza il rinnovamento dell'agricoltura, con grave danno per l'economia nazionale, ha colpito anche ingiustamente la proprietà, che non sempre è costituita da ricchi, ha danneggiato anche e soprattutto i coltivatori che hanno trovato difficoltà a reperire terreni per impiantare l'azienda o ampliare le aziende agricole già possedute.

La presente legge, come era necessario e giusto, introduce correttivi alla normativa vigente sugli affitti, tenta cioè la revisione del contratto vigente. I punti qualificanti del nuovo contratto di affitto sono tre: i canoni, la durata, i miglioramenti. Per quanto riguarda la determinazione del canone, esso era ed è rimasto legato e collegato al reddito dominicale risultante dal catasto. Il senatore Fabbri nella sua relazione rigetta la richiesta di coloro che invitavano ad abbandonare questo meccanismo di determinazione del canone per ancorarlo ai dati della produzione, ricordando la secolare sudditanza del lavoratore verso il proprietario, sudditanza caratterizzata dal fatto della forte eccedenza della domanda di terra da parte degli affittuari rispetto all'offerta della stessa. E questo — gliene do atto — è storicamente vero, ma mi domando anche se oggi siamo ancora in questa posizione, dopo l'esodo quasi biblico che ha colpito le campagne.

Non mi trova poi concorde l'obiezione fatta dal relatore, e riportata dal Pagani, secondo cui sarebbe un errore stabilire un rapporto diretto tra il canone che l'affittuario deve pagare e la produttività che dipende anche dalle sue qualità personali, quali l'ingegno e la capacità. Sarebbe — dice — come rendere il proprietario di casa partecipe della fortuna e della disgrazia personale dell'inquilino. A mio parere, nessuno poteva e può pretendere una simile cosa; credo che il riferimento alla produttività andasse e vada inteso con riferimento alla produttività in base al principio di ordinarietà, fatto questo che premiava e stimolava i diligenti, i capaci e che penalizzava gli incapaci, come era e come è nell'interesse economico generale.

Il riferimento a dati catastali non aggiornati per la determinazione dell'equo canone ha certamente attirato l'attenzione e suscitato il timore da parte di tutte le forze politiche sulla possibilità di non raggiungere l'equità dei canoni se — lo dimostra questo fatto — ad un certo punto si è ritenuto opportuno (vedasi l'articolo 11) dare coefficienti aggiuntivi alle regioni da utilizzare per raggiungere l'obiettivo di una effettiva equità del canone. Dimostra questa apprensione l'articolo 35, con la previsione di sgravio di imposte e concessione di premio di apporto strutturale previsto dalla legge n. 153 per i piccoli concessionari. Sempre in questa filosofia c'è anche l'articolo 36 che sanziona l'efficacia degli accordi e delle transazioni avvenute con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali.

Bisogna dare atto, quindi, che da parte di tutte le forze politiche c'è stato un vero sforzo per arrivare a un canone d'affitto congruo. Però sarà solo l'avvenire che ci dirà se questi sforzi sono stati premiati o se il Parlamento dovrà affrontare ancora a tempi brevi la materia.

Il secondo punto qualificante è la durata dei contratti d'affitto stabilita come norma generale in 16 anni, termine che mi pare congruo perchè l'affittuario possa investire e produrre un'organizzazione aziendale efficiente e remunerativa. Nella prima applicazione della legge è previsto poi uno scaglionamento dei termini per i contratti in essere da diversi anni; qualcuno obietta che così come proposto nella legge ci troviamo di fronte a durate di affitto o di altro patto agrario di 40 o 50 anni. Ma, onorevoli colleghi, dobbiamo anche realisticamente dire che in questo ultimo cinquantennio c'è stata di mezzo una guerra mondiale, una rivoluzione sociale di proporzioni enormi e che quindi, così operando, si è tenuto conto della situazione reale.

Per quanto riguarda i miglioramenti, nell'interesse generale si sono sviluppati e confermati con l'articolo 13 e seguenti all'affittuario ampi poteri di iniziativa per quanto riguarda investimenti atti a garantire la produttività. A questo riguardo, proprietario e affittuario vengono posti su un piede di parità.

La presente legge poi affronta il tema della trasformazione della mezzadria e della colonìa in affitto. Quasi tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo che nelle condi-

zioni economiche e sociali attuali questi siano contratti ormai superati. La mezzadria ha una storia lunghissima, lunga quanto è lunga la storia dell'agricoltura. La mezzadria precede storicamente certamente il contratto di affitto, che presuppone l'esistenza della moneta, mentre la divisione dei frutti è il procedimento più primitivo. La mezzadria infatti, anche se non nelle forme codificate attualmente, era già codificata nelle antichissime leggi di Hammurabi, re di Babilonia, nell'Egitto pre-ellenico, come possiamo leggere nella Genesi al capitolo 47, era codificata nel « De agricoltura » di Marco Porcio Catone nel secondo secolo avanti Cristo, nel « Nomos georgicos » di Costantino V nel 740 dopo Cristo e giù fino ai documenti medioevali ricordati dal relatore. Non è che ci si debba lasciare influenzare da questi ricordi storici, pur tuttavia di fronte alle proposte di trasformazione *ope legis* di questi contratti associativi è necessario rendersi conto fino in fondo delle motivazioni che ci inducono alla trasformazione, e mi pongo alcune domande: da questa trasformazione deriva un vantaggio per la produzione? È utile e necessaria questa trasformazione dal punto di vista sociale? È un provvedimento secondo giustizia, intendendo quest'ultima non solo in senso legale? Penso che alla prima e alla seconda domanda si debba e possa rispondere congiuntamente in modo positivo per una serie di motivi. Con la trasformazione di questi contratti associativi ci saranno meno scontri tra concedente e mezzadro, sarà più facile che i giovani restino in campagna se potranno esplicare liberamente le loro capacità, la loro inventiva; e ciò è dimostrato dal fatto che anche nel caso di aziende di proprietari coltivatori diretti non è infrequente che i giovani figli si allontanino perchè gli anziani non lasciano a questi giovani la possibilità di realizzarsi, come si usa dire in questi tempi. Un'agricoltura nuova, oltre che capitali, richiederà anche la presenza dei giovani, della loro capacità, del gusto del sano rischio imprenditoriale. Ci sarà certamente con la trasformazione maggiore interessamento, maggior senso di responsabilità, maggior propensione agli investimenti, un sistema agricolo più attivo con colture specializzate e quindi maggior produttività.

La terza domanda che mi ero posto era se questa trasformazione è un provvedimento secondo giustizia (e intendevo non solo in senso legale). Oggi non mi sento di affermarlo in modo assoluto in quanto, come dicevo prima, ho molte perplessità nel considerare equo il canone così come è stato stabilito; per cui occorrerà realisticamente attendere l'applicazione concreta di questa legge per poter rispondere a un tale quesito.

I giuristi invece pongono altri problemi, cioè alcuni affermano che è incostituzionale procedere alla trasformazione coattiva dei contratti associativi in quanto ci sarebbe esproprio di impresa perchè nel contratto associativo ci sono due coimprenditori, proprietario e colono. Non voglio e non posso addentrarmi in dispute che sono per specialisti della materia, ma voglio però riportare alcune osservazioni che si incontrano nella pratica. Ci sono mezzadrie che sono nella realtà delle affittanze nelle quali il lavoratore paga un canone in natura pari pressappoco a metà del raccolto. Ci sono invece altre mezzadrie che si possono assimilare all'azienda capitalistica condotta a mezzo di salariati che vengono pagati non in moneta ma con la metà circa del raccolto. In altri casi la mezzadria è un punto intermedio fra questi due estremi ricordati. Il primo caso si presenta quando ci troviamo di fronte ad un proprietario assenteista che va nel podere solo per ritirare quella parte di produzione che gli spetta, ma è il contadino che gestisce l'azienda. Il secondo caso invece si verifica quando siamo di fronte ad un proprietario dalle grandi capacità imprenditoriali, dalla forte personalità, che lascia poco o nessuno spazio al colono. Il caso intermedio si ha invece quando proprietario e colono agiscono ed operano di comune accordo.

Ho voluto ricordare questi esempi per dire che non sempre la realtà corrisponde alle definizioni che ne dà il codice. Come dice il Bandini, il « definire, come fa il codice, contratto societario la mezzadria non è in effetti definire quello che la mezzadria è, ma quello che si desidererebbe fosse. Ma noi », continua il Bandini nel suo testo di politica agraria, « guardiamo alla realtà e non alle

aspirazioni ». La realtà si presenta, come l'abbiamo descritta, piena di tensioni e di contraddizioni accumulate da contrasti secolari. Di qui l'utilità generale del suo superamento purchè, come dicevo prima, questo avvenga nel rispetto del patto costituzionale, con la salvaguardia della produzione e senza la mortificazione, il sacrificio di nessuna delle parti.

Aggiungo anche che mi convince della necessità del superamento di questi contratti associativi il sostanziale immobilismo di quelle agricolture e la convinzione che quello che fanno ma lentamente i mutamenti lasciati al tempo, ci costringono a farlo in modo violento le forti aspettative sociali e politiche che su questi problemi si innestano. Quindi, anche se con tanti dubbi e perplessità per taluni aspetti contraddittori della legge, il mio sarà un voto di approvazione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, permettete che cominci con un riferimento storico, che apparentemente ha poco riguardo alla materia di cui ci occupiamo.

Proprio verso la metà del 1948, e più esattamente il 14 luglio alle ore 11,35, fu attentato, all'uscita di Montecitorio, alla vita dell'onorevole Togliatti. Se vorrete scorrere l'ordine del giorno della seduta in Aula di quel 14 luglio 1948 — la cosa mi è stata richiamata alla mente dalla lettura del libro di Massimo Caprara sull'episodio — troverete che in Aula si « disquisiva », come direbbe il collega Foschi, dei contratti agrari, e più precisamente si discuteva di affitto dei fondi rustici e di vendita di erbe. Probabilmente (non ho fatto un'indagine approfondita) si parlava di quella che sarebbe diventata la legge 12 giugno 1952, n. 567.

Dunque già trent'anni or sono abbiamo dato inizio, o comunque abbiamo dato un notevole impulso, alla discussione relativa ai contratti agrari, sia per ciò che riguarda l'affitto, sia per ciò che riguarda i contratti associativi. E da allora ad oggi questa guerra, che potremmo chiamare per conseguenza una guerra dei trent'anni, non è ancora terminata, come stiamo constatando stasera. Di che discutiamo oggi? Discutiamo ancora di affitti e di contratti associativi, pur con l'augurio che si sia giunti finalmente alla stretta finale.

Siamo dunque oggi, per insistere nell'analogia di poco fa, al trattato di Westfalia: a quel trattato che nel 1648 chiuse la guerra dei trent'anni. Ricordo tuttavia a me stesso che il trattato di Westfalia fu discusso per ben quattro anni tra i rappresentanti del Sacro romano impero da un lato e, dall'altro, i rappresentanti degli Stati nazionali. Questi ultimi erano schierati contro il primo ed avevano avuto la prevalenza sui campi di battaglia, ma purtroppo erano fra di loro non perfettamente coerenti, alcuni essendo cattolici ed altri essendo protestanti. Si dovette addirittura discutere del trattato in due città diverse, a Münster ed Osnabruck, dal momento che i protestanti ed i cattolici, almeno nel periodo iniziale, non se la sentivano di stare materialmente fianco a fianco. Speriamo bene che la situazione non si ripeta, *mutatis mutandis*, qui in Parlamento e che al voto finale si giunga, la maggioranza che sostiene il Governo, tutti uniti, sacrificando ciascuno quel quanto che è necessario all'unità. Il che io dico per una ragione precisa, perchè, ad ascoltare gli interventi che si sono avuti finora, ho tratto l'impressione che ancora e troppo ci dividiamo, noi della maggioranza, in cattolici e in protestanti, in persone che vedono la riforma dei patti agrari in un certo modo e in persone che la vedono in un altro modo, anche se tutti quanti siamo schierati poi contro il Sacro romano impero, rappresentato dai sostenitori a spada tratta dello *status quo ante*, anzi dai sostenitori, almeno alcuni, della situazione anteriore alla guerra dei trent'anni.

Io non ho la presunzione di difendere col mio intervento le ragioni socio-economiche che stanno alla base dell'esigenza, ormai divenuta pressante, di una incisiva riforma del regime legislativo dei patti agrari. Ripe-

terei male, se lo facessi, cose già dette bene, benissimo da altri che mi hanno preceduto, e tra questi dal collega Lazzari nel suo limpido e persuasivo discorrere della seduta precedente. Vogliate ascoltare e valutare il breve ragionamento che seguirà per quel poco che può essere e vuol essere, per il contributo che come giurista mi sforzerò di dare alla difesa del progetto di legge: non tanto e solo affinchè esso sia votato in Parlamento, quanto e soprattutto affinchè la legge non sia amputata o vanificata in seguito, dalla Corte costituzionale o dai giudici che la dovranno applicare.

A questo fine dobbiamo distinguere la nostra analisi in tre parti. Innanzi tutto dobbiamo occuparci delle argomentazioni giuridico-costituzionali che ci vengono opposte dagli avversari decisi della riforma degli affitti e particolarmente della conversione della mezzadria in affitto. Secondariamente dobbiamo mettere a nudo talune nostre contraddizioni interne, quelle tra cattolici e protestanti, sia pur contrari al Sacro romano impero. In terzo luogo dobbiamo parlare anche del modo migliore per ottenere che questa non sia una legge che si fermi alla promulgazione da parte del Capo dello Stato e alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda la tesi degli avversari, non è male parlarne sia pure rapidamente, non fosse altro perchè ne parlano i giornali. Di più: mi è capitato sabato scorso, mentre per la verità andavo alla ricerca di un programma televisivo un po' più divertente, di vedere invece inquadrato sul video, ed esserne trattenuto e rapito, il simpatico viso del relatore di maggioranza, senatore Fabbri, il quale (sfido io) esprimeva, unitamente ad altri, vivi consensi alla riforma dei contratti agrari; ma frammiste ai fautori della riforma ho visto anche in quell'occasione delle persone, fra cui il qui presente senatore Balbo, che di essa parlavano invece piuttosto aspramente. Ed ho anche, naturalmente e doverosamente, letto le considerazioni della relazione di minoranza, una relazione per la quale mi congratulo con chi l'ha stesa, solo che, mi parrebbe, sarebbe stato meglio se fosse stata bulinata su antiche pergamene, anzichè su carta da stampa, forse un po' troppo moderna per gli argomenti che in essa si incontrano. Comunque sono argomenti, quelli degli avversari, che si basano anche sul richiamo accorato alla Costituzione e dei quali pertanto non possiamo non occuparci. Non possiamo non occuparci in particolare del fatto che — come ho letto nella relazione di minoranza — si attenterebbe, con la legge che vogliamo qui varare, al sacro diritto di proprietà, a quel diritto di proprietà che è sancito e sacralizzato dall'articolo 44 della Costituzione.

Ora, a parte il fatto che l'articolo 44 della Costituzione ammette e autorizza la comprimibilità del diritto di proprietà al fine di stabilire equi rapporti sociali, io non ho davvero capito che cosa c'entri il diritto di proprietà con i patti agrari. Il diritto di proprietà è sacro e inviolabile, d'accordo. Esso, come è noto, è un simbolo, uno schema che « codifica » la nostra società occidentale e che impone che le sue strutture ed i suoi sviluppi siano letti nel linguaggio che ha per vocabolo-base quello di « proprietà ». Sta bene; ma il diritto di proprietà non è menomamente attentato dalla riforma dei patti agrari, che qui si suggerisce e si propone; non mi sembra perlomeno che subisca attentati da questa proposta di riforma, perchè il proprietario rimane sempre proprietario, se è tale. Semmai l'attentato sarebbe al diritto di impresa, ma il diritto di impresa è un diritto che può spettare anche al non proprietario (tutti sanno che la mezzadria può avere per concedente anche il non proprietario), è un diritto il quale non ha nulla a che vedere con la proprietà ed è, vivaddio, pienamente regolamentabile. Lo dice proprio la Costituzione, la quale è vero che stabilisce la « libertà dell'impresa », ma è altrettanto vero che esige che l'impresa privata si adegui alle esigenze economiche della società nazionale, alle esigenze economiche del complesso sociale in cui siamo calati e viviamo. Non vedo del resto quale sia mai l'attentato al diritto di impresa derivante da una legge come quella che qui si propone. Tanto vero che la Corte costituzionale, della cui composizione attuale tornerò a parlare tra poco, quando si occupa della riforma dei patti

agrari (naturalmente in relazione a precedenti leggi ed in particolare nella famosa sentenza 22 dicembre 1977, in relazione alle leggi del 1971 e del 1973) fa delle allusioni parecchio amarognole nei riguardi di certe riforme che si sono fatte e soprattutto di certe riforme che si vogliono fare; ma queste allusioni amarognole non le « codifica », per adoperare ancora una volta questo termine, in chiave di libertà del diritto di impresa, ma le codifica, se vedo bene, in chiave di autonomia contrattuale.

Chiedo scusa se faccio una questione troppo tecnica, ma le questioni tecniche devono esser pur fatte di fronte a coloro i quali proprio con mezzi tecnici cercano di silurare i nostri sforzi, più o meno commendevoli che siano. Si parla dunque di un attentato alla libertà contrattuale, perchè gli uomini, i cittadini, i soggetti dell'ordinamento giuridico italiano sono liberi di « negoziare » quello che credono. A prima vista è così: lo dice l'articolo 1322 del codice civile, un articolo che in un certo senso fa parte, per richiamo di affiliazione, della Costituzione che ci regge. Tuttavia l'articolo 1322 non parla di una libertà incontrollata e incontrollabile di fare quello che si crede, di contrattare, di negoziare come si crede: parla di « autonomia ». Tecnica per tecnica, sappiano coloro i quali si appigliano al concetto dell'autonomia che autonomia, per definizione, è una libertà controllata, è una libertà circoscritta da un ordinamento che « concede » la possibilità di dire bianco oppure di dire nero, a scelta di colui che esprime la volontà singola, ma che può anche non concedere, cioè interdire certe manifestazioni negoziali. Valga per tutti l'esempio della dote, un istituto che le nostre leggi hanno recentemente interdetto.

Insomma il richiamo all'autonomia contrattuale che si trova in alcune sentenze (nella parte motiva, come si dice) della Corte costituzionale e in molti scritti più o meno capziosi di alcuni autori, tutti quanti solerti e naturalmente commendevoli, è qualche cosa che può stupirci, che può preoccuparci magari in un primo momento, ma che, riflettendo meglio, non deve assolutamente intimidirci. Diritto di proprietà, libertà di impresa, autonomia negoziale sono, mi si scusi, tre spaventapasseri messi sui campi del diritto agrario da proprietari non coltivatori, da concedenti, da loro avvocati e simpatizzanti e — *last but not least* — da estrosi autori di pareri *pro veritate*, la cui verità fa pensare alla famosa etimologia latina del bosco: *lucus a non lucendo*. Non voglio dire che gli argomenti siano infondati, perchè non sono un portatore di verità; ma posso affermare, da un punto di vista puramente subiettivo, che certe argomentazioni *ex adverso* non convincono affatto, anche se — bisogna riconoscerlo, ribadirlo e sottolinearlo — esse sono sostenute da quelle tali sottili e allarmanti considerazioni che la Corte costituzionale usa assai spesso infilare tra le righe delle proprie non laconiche sentenze.

Gli avversari della riforma, e in particolare i difensori della mezzadria e della colonìa parziaria, non si limitano peraltro alle accuse di incostituzionalità e alle oscure previsioni di eventuali colpi di scure della Corte costituzionale. Essi parlano anche (e in ciò riescono a trascinarsi dietro anche alcuni colleghi della nostra sponda) della inopportunità di una guerra ai contratti di compartecipazione agraria. L'esempio che ci viene dalla Comunità europea conterebbe poco, ancor meno conterebbe l'esperienza fallimentare che le compartecipazioni agrarie hanno registrato in Italia. La via da seguire, essi dicono, non è quella di recidere il bubbone della mezzadria e via dicendo, ma è quella di curarlo, e ciò perchè ormai la mezzadria e la colonìa parziaria non sono più quelle di una volta, quelle cioè del codice civile del 1942. Ormai, infatti, le leggi garantirebbero una imprenditorialità non solo del concedente, ma anche del concessionario, mezzadro o colono compartecipe che sia.

Orbene ad affermazioni del genere bisogna replicare con fermezza che esse sono false, tanto vero che autorevoli autori sostengono che, malgrado la legge del 1964, oggi vige ancora il regime del codice civile, e cioè che la titolarità dell'impresa non spetta al mezzadro o anche al mezzadro, ma spetta invece al solo concedente. Comunque, superando queste argute valutazioni dottrinali,

ammettiamo pure che oggi come oggi, dopo la legge n. 756 del 1964, la titolarità dell'impresa agraria, in caso di mezzadria o di colonìa parziaria, spetti ad ambedue le parti, cioè al concedente e al mezzadro o colono. Purtroppo il sistema della legge è un sistema monco. Tutti voi conoscete la legge come me e ricorderete pertanto che essa, all'articolo 6, parla di concedente e concessionario che « collaborano », parla di concedente e concessionario che « concordano », ma si pone anche il problema del disaccordo perchè la concordia è una bella cosa ma può anche non realizzarsi. Che cosa succede in caso di disaccordo? Succede che ciascuna parte può chiedere l'illuminato parere del capo dell'ispettorato provinciale agrario. Questo è il *non plus ultra* a cui giunge la legge del 1964: il che tuttavia significa pervenire alla impossibilità di governare una impresa cosiddetta « associativa » il giorno in cui non si verifichi l'auspicata concordia tra concedente e concessionario. Il parere del capo dell'ispettorato agrario non è infatti un parere vincolante: è un parere facoltativo, anche se autorevolissimo, da cui le parti (una o tutte e due) possono anche legittimamente discostarsi, continuando a litigare tra loro. Ecco dunque che la legge del 1964, se ha fatto qualche cosa per la mezzadria, ha fatto qualche cosa in negativo, con un caratteristico regolamento contraddittorio da centro-sinistra, e in definitiva ha scardinato la mezzadria perchè l'ha resa ingovernabile, ancora più ingovernabile di quanto già non fosse di fatto.

Oggi si tratta dunque: o di ritornare alle origini, cioè di abolire l'articolo 6 della legge del 1964, ripristinando l'articolo 2145 del codice civile — sia chiaro che sto parlando di un'ipotesi assurda — oppure di andare avanti cioè di consegnare l'impresa al lavoratore, a colui il quale è personalmente impegnato nella coltivazione del podere o del fondo agricolo. Altre soluzioni ragionevoli non vi sono.

Dicevo poco fa che la tesi dell'inopportunità di un'abolizione della mezzadria e dei contratti affini ha scosso anche, o almeno lo ha reso in qualche modo perplesso, qualche « riformatore » di poca fede. Le esitazioni, sempre in questa categoria di riformatori, sono indubbiamente accresciute da quelle che mi verrebbe fatto di chiamare le mozioni degli affetti, suscitate dalle lontane origini di questi patti agrari. Ed infatti non mancano le voci che si levano, almeno sotto questo profilo, a difesa di istituti che sono, o sembrano, carne della carne della nostra civiltà, e che suggeriscono pertanto altri tentativi per rinvigorirli e farli, come suol dirsi, riprendere. Ma, a parte ogni altra considerazione, usciamo una buona volta dall'equicovo.

Quando si dice che la mezzadria è un contratto di dignitose origini storiche, di ascendenze storiche risalenti (l'ho sentito ripetere poco fa proprio da un nostro collega, sostenitore tutto sommato della riforma, il senatore Salvaterra), io temo che la storia non sia forse ben conosciuta. Non avrei voluto parlare di storia per non abusare della mia professione di storico del diritto, ma visto che il collega Salvaterra mi fa violenza — *vis grata puellis* — con la citazione del codice di Hammurabi, con la citazione della Bibbia e via dicendo, mi sia concesso di precisare innanzi tutto che il codice di Hammurabi parla di un'apparente mezzadria, la quale in realtà è una situazione di dipendenza, di subordinazione umana: siamo con Hammurabi in un'epoca in cui il lavoratore non ha una propria dignità — non sto parlando di dignità morale, ma di dignità giuridica —. Sorvolando il dubbio che anche nella Bibbia non si richiami la mezzadria, ma si faccia riferimento alla colonìa nel senso di sfruttamento del lavoratore colono, certo è che ricerche storiche affermatissime, oramai vastamente accolte, hanno dimostrato che non è vero affatto che l'affitto sia stato un *posterius* rispetto alla mezzadria, ma è vero il contrario: è vero cioè che la mezzadria, la colonìa parziaria, le compartecipazioni agrarie sono state una evoluzione dell'affitto necessitata dalla mancanza di medio circolante, dalla scarsezza (e quindi dall'alto prezzo) della moneta. Faccio i nomi perchè non sembrino delle affermazioni avventate, tanto più che possono in un certo senso risultare nuove, ma mi riferisco a ricerche assolutamente obiettive, o perlome-

no imparziali, che fanno capo a solidi studiosi, come la Staerman e la Trofimova, e che sono stampate anche in lingua italiana e quindi possono essere facilmente controllate.

Come è avvenuto allora che la mezzadria abbia preso da noi tanto piede? Saltiamo, per brevità, molti e contraddittori sviluppi. Arriviamo agli anni '30 del nostro secolo. È stato in quegli anni ad essere varata la così detta « carta della mezzadria », e non tanto o solo per ragioni politiche, quanto per sincere predilezioni teoriche e professorali che si ricollegano, se non vado errato, alla scuola, del resto degnissima, di Ageo Arcangeli. Quando poi nel 1942 si è portata a termine l'opera di codificazione del codice civile, formulandosi in codice anche i libri dal terzo al sesto, la mezzadria ed il contratto di colonìa parziaria sono passati nel libro quinto, nel libro delle società, staccandosi dalla matrice della locazione, in cui prima entravano unitamente all'affitto ed ai contratti atipici. Onde è che quando diciamo che esistono contratti di scambio e contratti di associazione o più precisamente di compartecipazione, specificando che sono contratti di scambio l'affitto e i contratti affini e sono invece contratti di compartecipazione la mezzadria, la colonìa parziaria, la soccida e gli altri contratti innominati, noi diciamo, sì, la verità, ma riferendoci al codice civile del 1942, il quale, forzando notevolmente la storia dell'economia, ha voluto contrapporre al contratto di affitto il contratto associativo di mezzadria, e lo ha fatto questa volta per motivi politici (che non dico siano stati cattivi, ma che semplicemente sono stati sbagliati), cercando di creare la « collaborazione » tra il coltivatore della terra che non fosse diretto coltivatore proprietario, nel nostro caso il mezzadro, ed il concedente, il quale della terra non potesse o non volesse occuparsi. Dietro al sipario del codice vigente vi è una sterminata storia che ci dimostra come la mezzadria sia, non dico una creazione artificiosa, ma certamente una creazione artificiale e favorita da un certo legislatore, abolire la quale non sarà affatto scandaloso.

Sgombrato il campo, sia pure in modo piuttosto sommario (nè avrei potuto fare, in questa sede, diversamente), dalle obiezioni dei nostri avversari e dalle ragioni di esitazione di taluni tra gli stessi sostenitori della legge, vengo al punto, almeno a mio avviso, più importante della riforma, alla chiave di volta della stessa. Sulla premessa di una rivitalizzazione dell'istituto dell'affitto di fondi rustici in dipendenza dell'introduzione dell'equo canone e di molteplici altri ritocchi su cui sorvolo, il progetto in esame propone al Parlamento di « trasformare » o « convertire » in contratti di affitto — fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 24, 25, 31 e 33 — i contratti di mezzadria, di colonìa parziaria (ivi compresi quelli con clausola miglioratoria), di compartecipazione agraria, di soccida con conferimento di pascolo, sempre che il concessionario (il solo concessionario) lo voglia e il concedente non abbia fondati motivi per riprendersi il podere o il fondo. Lo affermano, con formulazioni non sempre limpide e piane, che risentono anche del convulso di anni di controversie, gli articoli dal 21 al 33 del testo della Commissione.

Non chiudiamo gli occhi per non vedere. Se, nella loro sostanza, questi articoli saranno varati, si scatenerà nelle corti giudiziarie, a dir poco, l'inferno: cosa che, del resto, gli avversari della riforma non hanno mancato, in quest'Aula e fuori, di minacciarci. In particolare, la Corte costituzionale sarà precipitosamente interessata ad occuparsi della questione e non è da escludere che possa fulminare la legge, in queste sue disposizioni portanti, con censure di illegittimità costituzionale. Che la riforma sia, come io credo, costituzionalmente legittima non significherà, purtroppo, un bel nulla, se al palazzo della Consulta si riterrà e si sarà in condizione di « motivare » il contrario. Nè va sottovalutato il fatto che i collegi giudicanti sono soggetti anch'essi, via via che cambiano i giudici, al fenomeno del metabolismo e che la Corte costituzionale, nella sua composizione attuale, è un tantino meno disposta di una volta, almeno a mio giudizio personale, a più evolute letture della Costituzione repubblicana ed a più benevole

valutazioni di certe riforme reclamate dai tempi.

Ciò posto, lungi dal ritenere che l'eventuale ritegno della Corte costituzionale debba essere superato (come qualcuno ha proposto in quest'Aula, riscuotendo la giusta disapprovazione del senatore Cifarelli) mediante una riforma della Costituzione, io ritengo che la costituzionalità della riforma, la sua correttezza a sensi di Costituzione, debba essere valorizzata, e messa possibilmente al riparo da ogni critica, mediante una più attenta strutturazione, non solo formale, ma anche sostanziale, della normativa afferente alla conversione in affitto.

Prima però mi si permetta di dire francamente che, leggendo gli articoli sulla « trasformazione » contenuti nel progetto, non si capisce molto agevolmente per quale motivo si voglia coinvolgere nella riforma anche la soccida. A mio avviso la soccida andrebbe messa da parte, perchè essa è un contratto di compartecipazione nell'allevamento del bestiame ormai consolidato nell'economia di ristrette zone pastorali della penisola e delle isole, con particolare riguardo alla Sardegna. Non solo. Il titolo secondo del testo concordato dalla Commissione è a questo proposito particolarmente confuso: nell'intestazione si parla di soccida (quindi: soccida semplice, soccida parziaria e soccida con conferimento di pascolo), ma nell'articolo 21 si parla della sola soccida con conferimento di pascolo, mentre poi altrove si ritorna a parlare della soccida in linea generale. Riflettiamo meglio. Convertire in affitto, evidentemente del bestiame, la soccida semplice, in cui il bestiame è del soccidante e la impresa è pertanto a suo carico, sarebbe clamorosamente ingiusto. Convertire in affitto la soccida parziaria equivarrebbe, temo, ad uccidere l'istituto, che ha certe sue tradizioni specifiche e ben localizzate. Quanto alla soccida con conferimento di pascolo, che è quella cui più sicuramente vuol riferirsi la riforma, io domando: perchè convertirla forzosamente in affitto, superando con ciò la legge n. 11 del 1971 (articolo 24), che subordina la « trasformazione » all'accordo tra le parti? Perchè convertirla in affitto, visto che, a termini di codice civile, titolare dell'impresa è già proprio e solo il soccidario? Riformare sta bene, ma quando è opportuno. Io lascerei in pace, dunque, gli articoli del codice sulla soccida e proporrei di prendere di petto la questione che veramente conta: quella della mezzadria e della colonìa parziaria, con tutto il corteo dei contratti di compartecipazione affini.

Se lo scopo, il giustissimo ed opportunissimo scopo perseguito dalla legge, è quello di sostituire in linea di massima (salvi cioè i casi indicati negli articoli 24, 25, 31 e 33) il regime dell'affitto a quello della compartecipazione, facendo del mezzadro o colono un affittuario del podere e del fondo, bisogna stabilire accortamente con quale meccanismo legale, e possibilmente legittimo sul piano costituzionale, il risultato può essere più sicuramente raggiunto. Ora qui il testo in esame, sia pure a causa dell'influenza esercitata sui compilatori da leggi precedenti (particolarmente dalla citata legge n. 11 del 1971), è estremamente impreciso, anzi equivoco: talvolta (per esempio, nella rubrica del titolo II) parla di « conversione » e talaltra volta parla di « trasformazione » della mezzadria e via dicendo in affitto, ed anzi nell'articolo 21, che è l'articolo-base di tutto il congegno, parla di « contratti che sono trasformati in affitto a richiesta di una delle parti », quasi che la trasformazione fosse voluta e introdotta, sia pure subordinandola alla richiesta, dal legislatore.

Stiamo attenti, sin che siamo in tempo di migliorare la legge, senza beninteso tradirne le finalità. Trasformazione e conversione non sono concetti (oltre che termini) giuridicamente intercambiabili. La « trasformazione » è la mutazione di un contratto « valido » in un contratto diverso; mutazione che si determina esclusivamente per una volontà che viene da fuori, *ab extrinseco* (permettete che infiori il discorso con la paroletta latina), e in particolare dalla volontà del legislatore: facile è opporre ad una trasformazione contrattuale imposta dalla legge che essa viola la libertà delle parti o mortifica la loro eguaglianza. Viceversa la « conversione », eccoci al punto, ha per suo presupposto la « nullità » di un negozio e consiste nell'utilizzazione al meglio dei ma-

teriali da cui il negozio invalido era costituito: utilizzazione che si opera, per definizione, trattandosi di negozio contrattuale, nell'interesse di ambedue le parti. L'ipotesi della conversione del negozio giuridico contrattuale è regolata, come tutti sanno, dall'articolo 1424 del codice civile. Mi sia concesso di leggerlo. Esso dice che « un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità ». E si badi che la conversione contrattuale dell'articolo 1424 non esaurisce l'istituto, ma è, per comune riconoscimento, l'applicazione specifica di un istituto generale, ancorchè inespresso legislativamente, che in base alla normale metodologia dell'integrazione analogica facilmente possiamo ricostruire nella sua fisionomia essenziale.

A che portano queste precisazioni? A questo. Mentre un generico ed approssimativo riferimento alla trasformazione dei contratti di compartecipazione agraria in contratti di affitto aprirà facilmente il varco a molteplici controversie, anche sul piano della costituzionalità, un riferimento cosciente e coerente alla convertibilità in contratto di affitto dei contratti di mezzadria, colonìa parziaria e affini, in quanto preventivamente dichiarati come tali invalidi, nulli, non più ammessi nell'ordinamento italiano, sarà, non dico al riparo da ogni possibile aggressione, ma certamente di gran lunga meno attaccabile della trasformazione imposta *ex lege*. Il legislatore ordinario (l'ho detto prima con riferimento alla dote) può ben decidere nell'interesse generale, senza con ciò privilegiare questa o quella categoria di soggetti giuridici, che un certo istituto, salvo che non sia direttamente garantito dalla Costituzione (si pensi, per esempio, alla famiglia legittima o al rapporto di proprietà), sia abolito. E non dimentichiamoci che il divieto dei contratti di mezzadria e di colonìa parziaria è già stato solennemente decretato, sia pur lasciando ingenui varchi alla sua beffa sul piano fattuale, dal legislatore del 1964.

In coerenza con questa tesi, se esatta, io giudico di grande importanza, e non per motivazioni di ordine terminologico o per sciocca inclinazione alle *elegantiae iuris*, raccomandare che la legge non parli di trasformazione, ma parli sempre di conversione e che, in particolare, l'articolo 21 sia così, approssimativamente, riscritto: « Sono nulli i contratti di mezzadria, di colonìa parziaria e di compartecipazione agraria a qualunque titolo, fatta eccezione per la compartecipazione agraria stagionale e salvo quanto disposto negli articoli 24, 25, 31 e 33. La nullità degli anzidetti contratti si verifica alla scadenza della quarta annata successiva all'entrata in vigore della presente legge, salvo conversione in contratto di affitto a coltivatore diretto e salve le proroghe di durata fissate dall'articolo 29 ».

M A C A L U S O . Scusi, ma i contratti che non si convertono?

G U A R I N O . Sono nulli, ripeto, salve le eccezioni del concessionario insufficiente, dell'unità poderale impropria o insufficiente e via dicendo. Premesso che i contratti di compartecipazione sono nulli, noi dobbiamo per conseguenza affermare che essi, proprio perchè nulli, sono convertibili, nei quattro anni agrari dall'entrata in vigore della legge, e naturalmente con le eccezioni degli articoli 24, 25, 31 e 33: eccezioni alle quali io personalmente direi che si possano fare delle osservazioni, ma sulle quali non mi fermo perchè uscirei dal solco che mi sono scelto, che è il solco del ragionamento giuridico o paragiuridico, e entrerei nel ragionamento di opportunità socio-economica, che mi trova certamente assai meno ferrato.

Quanto al funzionamento della conversione, evitiamo, se posso permettermi di consigliarlo, l'equivoco ingenerato dalla parola « decisione », decisione di convertire che una parte deve comunicare all'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il raffronto tra gli articoli 21 e 24 dimostra, ad una più attenta analisi, che tra la posizione del concessionario e quella del concedente si vuole stabilire, quanto agli effetti giuridici della loro « decisione » di converti-

re il contratto di compartecipazione, una netta, e a mio avviso apprezzabilissima, differenza: il concessionario ha il diritto (« diritto potestativo », direbbero i tecnici) di « provocare » di sua volontà la conversione, purchè esistano le condizioni previste dalla legge; viceversa il concedente ha solo il diritto di « proporre » la conversione al concessionario, con l'effetto che la conversione avrà luogo solo se il concessionario sarà d'accordo con la proposta del concedente. E non si dica che il diritto potestativo attribuito al concessionario è giuridicamente abnorme: se l'interesse del concedente del contratto compartecipativo dichiarato nullo era quello di trarre dal podere o dal fondo un certo tipo di reddito ad opera delle prestazioni lavorative di un certo *team* familiare o colonico, questo interesse non è per nulla leso dal fatto che lo stesso *team* si assuma la cura del podere o del fondo a titolo di affitto.

Mi sono permesso di dire tutto ciò che ho detto perchè, essendo io un sostenitore convinto della legge che qui si propone, mi pongo ovviamente il problema che questa legge non solo sia votata, perchè questo può essere più facile, ma non incontri il rischio di essere arrestata in un secondo momento da considerazioni della Corte costituzionale o — non dimentichiamocelo — da interpretazioni correttive della Suprema corte di cassazione. È perciò che mi sono anche permesso di proporre, a nome del mio Gruppo, alcuni emendamenti che peraltro, purchè la legge passi, sono disposto a ritirare dal primo all'ultimo. Ritengo con ciò di aver collaborato in maniera fattiva affinchè la legge possa produrre, come mi auguro, i suoi effetti. Effetti in armonia proprio con la Costituzione, se questa — non faccio della retorica, tanto più che finora ne ho adoperata ben poca — sancisce che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Preferire il lavoratore al non lavoratore (che quest'ultimo sia proprietario o meno non ha importanza), preferire colui che agisce direttamente a colui che non impiega personalmente le proprie energie, nel caso specifico nell'impresa agraria, mi pare sia un dovere legittimo anche dal punto di vista costituzionale.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

TODINI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se è vero che l'« Alitalia » ha chiesto di acquistare il pacchetto azionario della Società aeroporti di Roma, attualmente controllato dalla società « Italstat » del gruppo IRI, motivando la richiesta con la necessità di uniformare la gestione aeroportuale a quella degli altri aeroporti europei.

A tale proposito, l'interpellante fa presente che, in realtà, nessuna compagnia aerea occidentale risulta titolare di gestioni aeroportuali, ma soltanto di servizi in concessione da parte delle gestioni aeroportuali, circostanza, questa, che si discosta nettamente dalle ragioni addotte da « Alitalia » per le sue richieste, le quali sembrano ispirate, invece, ad interessi di natura finanziaria emersi a livello di alta dirigenza, anche allo scopo di portare avanti la strategia egemonica della compagnia di bandiera, nonchè di rafforzare l'immagine che il presidente di « Alitalia » Nordio, sta costruendosi in vista della sua scalata ai vertici dell'IRI.

Ciò è dimostrato, tra l'altro, dalla clamorosa manipolazione propagandistica con la quale « Alitalia » ha presentato un bilancio formalmente attivo di oltre 10 miliardi di lire, che tenta di far dimenticare le gravissime perdite che precedentemente hanno costretto gli azionisti ad azzerare, per ben due volte, il capitale sociale.

Peraltro, l'interpellante chiede di conoscere con quali capitali « Alitalia » intende acquistare la Società aeroporti di Roma, considerato che, appena qualche settimana addietro, il presidente Nordio aveva confermato l'intenzione di acquistare alcuni « Air-

bus » europei, mentre da Parigi giunge notizia da ambienti aeronautici europei che « Alitalia » non è finanziariamente in grado di dar seguito concreto alle annunciate intenzioni.

(2 - 00213)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Ancora una volta la popolazione carceraria è stata informata della prossima concessione di un provvedimento di amnistia e di condono.

È la terza volta, nel corso di un anno, che « ufficialmente » vengono date assicurazioni, fonte di cocenti aspettative risoltesi, fino ad oggi, in amare delusioni, da cui sono scaturite tensioni non facilmente controllabili.

Non è concepibile, anzi è amorale e disumano, tale comportamento verso chi, sia pur dovendo pagare un debito verso la società offesa, ha diritto di conoscere della sua sorte senza essere oggetto di disinvolte manovre politiche, che non possono identificarsi nè con la clemenza nè con la giustizia, manovre dalle quali viene lasciata estranea una parte cospicua delle forze rappresentate in Parlamento, che pure hanno dato la fiducia al Governo.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri che, nella sua responsabilità collegiale, informi l'intero arco parlamentare delle intenzioni del Governo in merito alla presentazione del disegno di legge-delega per amnistia ed indulto, della dimensione degli istituti ed infine della data di sbarramento, termine costituzionale (articolo 79, secondo comma) sul quale è opportuno discettare con responsabilità.

(3 - 01022)

ANDERLINI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che una recente, inattesa ed inspiegabile iniziativa del suo Ministero ha bloccato l'inizio dei lavori di restauro degli stabili del comune di Orvieto siti in via Albani e in via Loggia dei mercanti, dopo che la relativa complessa pratica aveva avuto tutte le numerose necessarie approvazioni e pareri, ivi compreso quello della Soprintendenza per i beni ambientali, artistici e storici dell'Umbria, in data 1° aprile 1978, e dopo che, rilasciata dal comune la relativa licenza edilizia, la stazione appaltante (IACP) aveva proceduto alla relativa gara di appalto.

Per sapere, inoltre, visto che difficilmente i lavori potranno avere inizio all'epoca stabilita, quale Ministero, quale Ministro e quale funzionario sarà chiamato a rispondere direttamente, e possibilmente in proprio, dei danni causati.

(3 - 01023)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento:

ai noti « processi » in Unione Sovietica, alle procedure seguite, alla carenza di ogni garanzia e tutela dei diritti umani, emblema di violenza e sopraffazione a tutti i livelli della vita sociale, aperta e continuata violazione degli accordi di Helsinky;

all'accorata protesta di tutto il mondo civile, che, come per il passato, ha lasciato indifferenti le autorità sovietiche,

gli interroganti chiedono di conoscere, a parte l'intervento del Presidente della Repubblica, quale azione sta svolgendo il Governo, esponente di uno Stato firmatario del trattato di Helsinky, di fronte ad episodi che rievocano la « civiltà » dell'uomo ancestrale.

(4 - 01984)

GUARINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza del fatto che la gran parte dei treni viaggiatori delle Ferrovie dello Stato, ivi compresi i convogli TEE, registra quotidianamente ritardi in arrivo che vanno dai 20 ai 120 minuti ed oltre;

b) se è consapevole del diffuso senso di malcontento che tale situazione, facilmente verificabile mediante un'ispezione di qualche ora nella Stazione Termini di Roma, ha creato nel pubblico nazionale ed internazionale degli utenti, i cui apprezzamenti critici nei confronti del servizio ferroviario superano talvolta perfino quelli tradizionalmente e giustamente riservati al servizio postale;

c) se non ritiene pertanto realistico ed opportuno, in considerazione del carattere ormai cronico di molti ritardi ferroviari, calcolare i ritardi stessi nei tempi di percorrenza indicati dall'orario generale che andrà in vigore nella stagione autunnale.

(4 - 01985)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 18 luglio 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 18 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

CHIELLI ed altri. — Trasformazione della mezzadria, colonìa ed altri contratti di affitto (133).

ZAVATTINI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (258).

FABBRI Fabio ed altri. — Norme per la trasformazione della mezzadria colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (338).

MAZZOLI ed altri. — Norme sui contratti agrari (463).

BUZIO ed altri. — Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (579).

BALBO. — Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola (596).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Dott PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari